

# I MATRIMONI SIMULATI

## Studio sui matrimoni di convenienza negli Stati membri della CIEC

(Germania - Belgio - Croazia - Spagna - Francia - Grecia - Ungheria - Italia  
Lussemburgo - Paesi Bassi - Polonia - Portogallo - Regno Unito - Svizzera - Turchia)

Stato della legislazione al 1° settembre 2009

Traduzione italiana - marzo 2011  
del testo francese edito dalla Segreteria generale  
Strasburgo - marzo 2010

# I MATRIMONI SIMULATI

## Indice

Prefazione

Introduzione

I - Benefici derivanti dal matrimonio e frodi correlate

A - Diritto d'ingresso e di soggiorno nel territorio di uno Stato membro o acquisto della cittadinanza

1) Entrata e soggiorno

2) Acquisto della cittadinanza

B – Altri diritti o benefici

II - Misure di controllo preventive

III - Sanzioni *a posteriori*

A - Sanzioni civili

B – Sanzioni penali

C – Sanzioni amministrative o sanzioni di altro tipo

Conclusione

Allegati

Tabella 1: Effetti in materia di soggiorno attribuiti dai Paesi al matrimonio tra uno dei loro cittadini e uno straniero comunitario o extracomunitario (Spazio economico europeo) o tra due stranieri

Tabella 2: Effetti del matrimonio sulla cittadinanza

Tabella 3: Sanzioni in caso di matrimoni simulati: sanzioni civili, penali, amministrative o di altro tipo

## Prefazione

I matrimoni simulati (o di convenienza), come in generale la frode in materia di documenti d'identità e di stato civile, suscitano l'attenzione di autorità nazionali e internazionali<sup>1</sup>.

Tali questioni occupano un posto importante anche nelle attività della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC)<sup>2</sup>, che da molti anni ha istituito un gruppo permanente di lavoro incaricato di studiare il fenomeno della frode in materia di stato civile.

Oltre ai regolari scambi di informazioni tra gli Stati membri della CIEC in occasione degli incontri del gruppo di lavoro, le preoccupazioni riguardo alla frode in materia di stato civile hanno indotto la CIEC a realizzare svariati lavori in tale ambito. Nel 1996 ha redatto un importante rapporto sulla «*Frode in materia di stato civile negli Stati membri della CIEC*», che ha fatto il punto sui diversi tipi di frode e le loro cause, sui metodi di lotta attuati nei vari Paesi al fine di prevenire o evitare che gli atti fraudolenti producano effetto, e sugli ostacoli cui deve far fronte tale azione<sup>3</sup>. Nel 2000 lo studio è stato aggiornato e completato con una nota sulla «*compatibilità delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dagli Stati per lottare contro la frode in materia di stato civile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*»<sup>4</sup>. Tali timori hanno parimenti indotto la CIEC a stilare la raccomandazione, adottata il 17 marzo 2005, relativa alla lotta contro la frode documentaria in materia di stato civile<sup>5</sup>.

In tale contesto si iscrive il presente studio, il quale si propone di fare il punto su uno degli aspetti trattati nello studio pubblicato nel 1996 e apparentemente in forte progressione in svariati Stati membri della CIEC, ossia i matrimoni simulati. Queste unioni contratte non per le normali finalità del matrimonio, bensì nella prospettiva di ottenere determinati vantaggi generalmente correlati al matrimonio suscitano l'attenzione delle autorità statali nella maggior parte degli Stati membri della CIEC. Va sottolineato che dal 1996 un numero sempre maggiore di Paesi ha adottato legislazioni sulla registrazione non matrimoniale di determinate coppie, alle quali sono altresì spesso accordate condizioni più favorevoli di quelle previste per i conviventi ordinari; si è tuttavia deciso di non estendere sistematicamente lo studio a tale problematica.

---

1. Si cita in particolare la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 4 dicembre 1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi, la direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e la direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonché la risoluzione 1468 e la raccomandazione 1723 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 5 ottobre 2005 sui matrimoni forzati e sui matrimoni in età minorile.

2. La CIEC è un'organizzazione intergovernativa di cui fanno attualmente parte 15 Stati: Germania, Belgio, Croazia, Spagna, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svizzera, Regno Unito e Turchia. Ha sede a Strasburgo (Francia), 3 place Arnold, dove sono installati i locali della Segreteria generale della Commissione. Ogni Stato membro della CIEC costituisce sul proprio territorio una Sezione nazionale, generalmente composta da professori universitari, magistrati, rappresentanti dei ministeri interessati e delle amministrazioni incaricate del controllo dello stato civile, e da ufficiali dello stato civile. Le Sezioni nazionali e i loro membri rappresentano il loro Paese in occasione delle diverse riunioni della CIEC e sono gli interlocutori della Segreteria generale per la preparazione dei vari lavori. Informazioni più dettagliate sulla CIEC e le sue attività sono disponibili sul sito Internet della CIEC all'indirizzo: <http://www.ciec1.org>.

3. Studio pubblicato in francese nella «*Revue critique de Droit international privé*» (Edizioni Dalloz Sirey, Parigi, 1996, pagg. 541-571). Varie traduzioni sono state effettuate e pubblicate, in particolare in Spagna (*Boletín de Información*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1° settembre 1997, n. 1803-1804, pagg. 1779-1813, in spagnolo), in Italia (*I Servizi Demografici*, Maggioli Editore, Rimini, 1997, n. 4, pagg. 461-503, in italiano), nei Paesi Bassi (Fraude inzake de Burgerlijke Stand, L'Aia, 1997, in neerlandese), in Polonia (*Opis i ustawa w sprawach z zakresu stanu cywilnego w krajach członkowskich MKSC*, in polacco) e in Portogallo (*Boletim do Ministério da Justiça*, maggio 1998, n. 476, pagg. 5-53).

4. Tale aggiornamento è stato pubblicato dalla Segreteria generale della CIEC in versione bilingue – francese e inglese – nel dicembre 2000. Le due versioni sono consultabili sul sito Internet della CIEC.

5. Il testo della raccomandazione è disponibile sul sito Internet della CIEC in lingua originale francese e nelle traduzioni effettuate (inglese, tedesco, spagnolo, olandese e turco).

La presente nota si fonda essenzialmente sulle seguenti legislazioni nazionali in vigore<sup>6</sup>:

- Germania: legge sul soggiorno (Aufenthaltsgesetz [AufenthG]), entrata in vigore il 1° gennaio 2005; legge sulla cittadinanza (Staatsangehörigkeitgesetz [StAG]);
- Belgio: legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, il domicilio e l'allontanamento degli stranieri, modificata dalle leggi del 15 settembre 2006 (M.B. 6.10.2006, entrata in vigore il 1° giugno 2007) e del 25 aprile 2007 (M.B. 10.05.2007, entrata in vigore il 1° giugno 2008); decreto reale del 17 maggio 2007 che definisce le modalità d'esecuzione della legge del 15 settembre 2006 (M.B. 31.05.2007), circolare del 21 giugno 2007 (M.B. 04.07.2007) relativa alle modifiche apportate alla normativa in materia di soggiorno degli stranieri in seguito all'entrata in vigore della legge del 15 settembre 2006, e decreto reale del 7 maggio 2008 che definisce le modalità d'esecuzione della legge del 25 aprile 2007 (M.B. 13.05.2008) [cfr. «Réglementation» sul sito <http://www.dofi.fgov.be>]; codice della cittadinanza belga, modificato dalla legge del 1° marzo 2000 e dalla legge del 27 dicembre 2006 su diverse disposizioni (M.B. 28.12.2006, entrata in vigore il 28 dicembre 2006); Codice civile; codice di diritto internazionale privato;
- Croazia: legge sugli stranieri (n. 79/2007, modificata dalla legge 36/2009); legge sulla cittadinanza croata (n. 53/1991, 28/1992 e 113/1993); legge sulla famiglia (Obiteljski zakon, 116/2003, modificata dalle leggi n. 17/2004, 136/2004 e 107/2007);
- Spagna: decreto reale 178/2003 del 14 febbraio 2003; Codice civile;
- Francia: codice dell'entrata e del soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo [CESEDA], entrato in vigore il 1° marzo 2005 e modificato dalla legge n. 2006-911 del 24 luglio 2006 sull'immigrazione e l'integrazione; Codice civile; legge 2006-1376 del 14 novembre 2006 sul controllo della validità dei matrimoni;
- Grecia: legge 3386/2005 sull'entrata, il soggiorno e l'integrazione sociale dei cittadini di Paesi terzi; legge 3384/2004, codice della cittadinanza greca;
- Ungheria: legge 1/2007 sull'entrata nel territorio e il soggiorno delle persone titolari del diritto di circolare e soggiornare liberamente e legge 2/2007 sull'entrata nel territorio e il soggiorno dei cittadini di un Paese terzo, entrate in vigore il 1° luglio 2007; legge 55/1993 sulla cittadinanza ungherese;
- Italia: Codice civile; decreto legislativo [D.lgs.] n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero [T.U.]), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 il 18 agosto 1998, e modificato a più riprese (in particolare dai testi seguenti: D.lgs. n. 380/1998; D.lgs. n. 113/1999; decreto-legge [D.L.] n. 51 del 4 aprile 2002; legge n. 189/2002; legge n. 289/2002; D. lgs. n. 87/2003; D.L. n. 241/2004; D.L. n. 144 /2005; D.lgs. n. 3 e n. 5 dell'8 gennaio 2007; D.L. n. 10 del 15 febbraio 2007; legge n. 68 del 28 maggio 2007; D.lgs. n. 154 del 10 agosto 2007; D.L. n. 92 del 23 maggio 2008; D.lgs. n. 160 del 3 ottobre 2008); decreto del Presidente della Repubblica [D.P.R.] n. 394 del 31 agosto 1999 modificato a più riprese (Regolamento d'attuazione del testo unico); legge modificata n. 91 del 5 febbraio 1992 sulla cittadinanza [Nuove norme sulla cittadinanza]. La legge n. 94/2009 del 15 luglio 2009, Disposizioni in materia di sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 ed entrata in vigore l'8 agosto 2009, ha modificato sia il testo unico sia la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza.
- Lussemburgo: legge del 29 agosto 2008 sulla libera circolazione delle persone e l'immigrazione (Memoriale A n. 138 del 10 settembre 2008, pag. 2024); legge del 23 ottobre 2008 sulla cittadinanza lussemburghese (Memoriale A n. 158 del 27 ottobre 2008, pag. 2222);

---

6. Va sottolineata la grande difficoltà incontrata nello stilare la nota, poiché durante la sua preparazione le disposizioni hanno continuato a evolvere nei diversi Paesi, in particolare nell'ambito del diritto in materia d'entrata e di soggiorno, comportando numerosi scambi tra la Segreteria generale e le Sezioni nazionali della CIEC e molteplici revisioni successive della nota di sintesi. Una versione intermedia è stata pubblicata sul sito Internet della CIEC alla fine del 2008, in attesa che fossero realizzate le tabelle, ma nuove misure hanno subito reso obsolete le informazioni relative a determinati Paesi. In settembre 2009 è stato deciso di tenere conto delle ultime modifiche segnalate dalle Sezioni nazionali, di concludere lo studio il 1° settembre 2009 e di pubblicarlo corredato delle tabelle allegate.

- Paesi Bassi: legge modificata sugli stranieri, 2000; legge modificata del 19 dicembre 1984 sulla qualità di Neerlandese;
- Polonia: legge del 13 giugno 2003 sugli stranieri (o cudzoziemcach), Dz.U 2006, n. 234, pos. 1694; legge modificata del 15 febbraio 1962 sulla cittadinanza polacca (o obywatelstwie polskim), Dz.U 2000, n. 28, pos. 353;
- Portogallo: legge 37/2006 del 9 agosto 2006; legge n. 23/2007 del 4 luglio; legge n. 37/1981 sulla cittadinanza portoghese, modificata dalla legge organica n. 2/2006 del 17 aprile 2006 e decreto legge n. 23-A/2006 del 14 dicembre 2006;
- Regno Unito: legge del 2004 sull'asilo e l'immigrazione (Asylum and Immigration [Treatment of Claimants, etc.] Act 2004), entrata in vigore il 1° febbraio 2005 (le cui disposizioni sono state estese ai partner registrati: legge del 2004 [Civil Partnership Act 2004], entrata in vigore il 5 dicembre 2005); legge del 1981 sulla cittadinanza britannica (British Nationality Act 1981);
- Svizzera: legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr], entrata in vigore il 1° gennaio 2008; legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit), modificata.
- Turchia: Codice civile; regolamento matrimoniale; legge n. 5683 sulla residenza e il viaggio degli stranieri in Turchia; legge n. 5901 del 29 maggio 2009 sulla cittadinanza turca.

## Introduzione

I matrimoni di convenienza sono noti in tutti gli Stati membri della CIEC. Anche se il fenomeno sembra acuirsi ovunque, ad eccezione dei Paesi Bassi e del Regno Unito, è tuttavia difficilmente quantificabile, poiché nessuno Stato membro, tranne il Belgio, che dispone di qualche dato, è in grado di fornire statistiche ufficiali.

In Belgio, le indagini amministrative realizzate dall'Ufficio degli stranieri, incentrate soprattutto sui matrimoni previsti, hanno rilevato un aumento del numero delle unioni in programma (822 nel 2003; 1343 nel 2004; 2247 nel 2005; 5474 nel 2006 e 7775 nel 2007); quanto ai matrimoni celebrati, ve ne sono stati 1076 nel 2003, 1267 nel 2004, 985 nel 2005, 877 nel 2006 e 1278 nel 2007. Tali cifre non stanno tuttavia a indicare un calo, poiché le indagini si sono concentrate sui matrimoni previsti. Nella maggior parte degli altri Paesi si riscontra un sensibile aumento del numero dei matrimoni misti celebrati in territorio nazionale o all'estero tra un cittadino nazionale e uno straniero: per esempio in Grecia, in Italia, in Lussemburgo (dove sembra che un certo numero di richiedenti asilo abbia sposato un cittadino lussemburghese o comunitario unicamente per ottenere un permesso di soggiorno) e in Svizzera; in Spagna (13 000 nel 2003 e circa 20 000 nel 2004); in Francia (15 809 nel 1960 e 34 585 nel 2003), precisando che 45 000 matrimoni celebrati all'estero sono stati iscritti nel 2004 nei registri francesi, il che corrisponde a un raddoppio sull'arco di dieci anni, con parallelamente una crescita del numero di matrimoni celebrati all'estero e sottoposti al pubblico ministero per controllo in seguito a un sospetto di frode, ossia 224 nel 2000, 222 nel 2001, 352 nel 2002, 759 nel 2003 e 1186 nel 2004; in Portogallo, dove il numero di matrimoni contratti nel 2004 tra un Portoghese e un cittadino di un Paese non membro dell'Unione europea è aumentato (531 con un coniuge di un Paese europeo non membro dell'Unione europea, 1676 con un coniuge cittadino dell'America centrale o del Sudamerica, 637 con un coniuge di un Paese africano e 180 con un cittadino asiatico).

In due Stati – Paesi Bassi e Regno Unito – i Comuni sembrano invece constatare una diminuzione del numero di matrimoni simulati. Nel Regno Unito il fenomeno dei matrimoni simulati è sempre stato meno diffuso in Scozia che in Inghilterra e nel Galles, mentre l'Irlanda del Nord, che non aveva individuato alcun caso nel 2003, ne ha segnalati 121 nel 2004; ad ogni modo il calo registrato sembra legato alle nuove misure attuate in tutto il Regno Unito dal febbraio 2005.

Occorre inoltre osservare che i matrimoni di convenienza hanno comportato decisioni da parte delle autorità competenti; in Spagna, per esempio, centinaia di risoluzioni sono adottate ogni anno dalla Direzione generale dei registri e del notariato, soprattutto al momento della procedura preliminare alla celebrazione del matrimonio o per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale.

È vero che determinati effetti conferiti al matrimonio dalla legislazione dei vari Paesi possono risultare più o meno attrattivi e indurre a commettere questo tipo di frodi, riguardanti in particolare i matrimoni tra un cittadino dell'Unione europea e un non-cittadino (I). Per lottare contro tale fenomeno sono state adottate misure preventive (II) o *a posteriori* (III), sempre cercando di assicurare la libertà del matrimonio garantita a ciascun individuo dall'articolo 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

## **I – Benefici derivanti dal matrimonio e frodi correlate**

L'attrattiva degli Stati dell'Unione europea per numerosi stranieri non-cittadini ha indotto le istituzioni europee a cercare di regolamentare l'immigrazione e di armonizzare la propria politica di inquadramento in materia, in particolare con la direttiva comunitaria n. 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al ricongiungimento familiare. Ad eccezione di Regno Unito, Danimarca e Irlanda, cui non è applicabile, tale direttiva mira a definire le condizioni per il ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. Si applica dunque ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno di almeno un anno e che hanno una possibilità reale di restare in pianta stabile in uno degli Stati membri. Intende permettere loro di farsi raggiungere dal coniuge e dai figli minorenni. Ogni Paese può inoltre adottare disposizioni specifiche che autorizzano l'arrivo di ascendenti in linea diretta, di figli maggiorenni non coniugati o di un partner non coniugato. Invece, la direttiva non riguarda né i cittadini di Paesi terzi che ambiscono allo status di rifugiato e la cui domanda è ancora pendente né i familiari di un cittadino dell'Unione.

Nel suo campo d'applicazione, la direttiva comunitaria implica la prova dell'identità e del legame familiare tra il richiedente e i familiari che egli intende accogliere. A tale proposito, in assenza di documenti ufficiali si può valutare e proporre agli interessati di ricorrere a test del DNA. Tuttavia le soluzioni variano a seconda del Paese.

A seconda delle legislazioni, le disposizioni in vigore possono riguardare anzitutto l'entrata e il soggiorno o persino l'acquisto della cittadinanza e la prospettiva di beneficiare di altri diritti o vantaggi.

## **A – Diritto di ingresso e soggiorno nel territorio di uno Stato membro o acquisto della cittadinanza**

In nessuno Stato membro della CIEC il matrimonio con un cittadino comporta di per sé l'acquisto di pieno diritto della cittadinanza da parte del coniuge straniero, ma consente modalità privilegiate. Il matrimonio con un cittadino facilita anche l'entrata nel territorio e il soggiorno del coniuge straniero e, se del caso, del futuro coniuge, o di un partner registrato o futuro partner registrato.

### **1°) Entrata e soggiorno**

In Germania la nuova legge sul soggiorno (Aufenthaltsgesetz [AufenthG]), entrata in vigore il 1° gennaio 2005, prevede, come la precedente legge sugli stranieri (Ausländergesetz), disposizioni tese a impedire i matrimoni simulati; tuttavia non esiste alcuna analisi ufficiale che permetta di valutarne gli effetti concreti. Secondo il comma 28 della legge sul soggiorno (AufenthG), una carta di soggiorno limitato (Aufenthaltserlaubnis) è rilasciata al coniuge straniero di un cittadino tedesco che risiede abitualmente in Germania; una carta di soggiorno illimitato (Niederlassungserlaubnis) è poi rilasciata dopo tre anni di comunione domestica. A determinate condizioni, tali disposizioni sono applicabili anche al matrimonio tra due stranieri se uno dei due soggiorna legalmente in Germania (co. 30 AufenthG). Tuttavia, secondo il comma 27 capoverso 1a AufenthG, il ricongiungimento familiare è negato se il matrimonio è contratto al solo fine di facilitare l'entrata e il soggiorno in Germania. Le stesse disposizioni si applicano ai partner registrati.

In Belgio la legge del 15 settembre 2006, entrata in vigore il 1° giugno 2007, modifica la legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, il domicilio e l'allontanamento degli stranieri (M.B. 6.10.2006) e traspone tra l'altro la direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare dei familiari di cittadini non membri dell'Unione europea. La nuova legge contiene disposizioni volte a lottare contro i matrimoni simulati e modifica in particolare le disposizioni relative al diritto di soggiorno in virtù del ricongiungimento familiare.

Per lottare contro gli abusi constatati (matrimoni o adozioni simulate, abbandono del coniuge sprovveduto dopo il rilascio del titolo di soggiorno), la legge summenzionata subordina il diritto al ricongiungimento familiare al rispetto di un determinato numero di condizioni supplementari. Oltre alle condizioni legate alla prova dei vincoli di parentela o di affinità e alla protezione dell'ordine e della salute pubblici e della sicurezza nazionale, il coniuge che richiede il ricongiungimento deve dimostrare di disporre di un alloggio considerato normale per una famiglia di dimensioni comparabili nella stessa regione e conforme alle vigenti norme generali in materia di igiene e sicurezza, nonché di un'assicurazione malattia che copre, per il richiedente e i suoi familiari, l'insieme dei rischi normalmente assicurati per i cittadini. Queste condizioni intendono porre fine a certe situazioni inaccettabili (condizioni abitative non igieniche, se non addirittura pericolose, pratiche dei «mercanti di sonno», assenza di copertura medica, ecc.).

Per assicurare una migliore prevenzione dei matrimoni forzati, la direttiva 2003/86/CE consente agli Stati membri di esigere che il richiedente e il suo coniuge abbiano compiuto almeno 21 anni. Tale condizione è ripresa dal nuovo articolo 10 comma 1 4° della legge del 15 dicembre 1980; l'età minima è riportata a 18 anni se il vincolo coniugale è precedente all'arrivo dello straniero raggiunto nel Regno. Inoltre, in applicazione dell'articolo 16 della direttiva, la legge belga prevede non soltanto la possibilità di negare il ricongiungimento (art. 11 co. 1° 4°, nuovo) ma anche di revocare tale diritto (art. 11 co. 2 4°, nuovo). Il diritto al soggiorno può essere negato e revocato se si constata che non è stato formato alcun nucleo familiare, che le condizioni imposte non sono più adempiute o che è stata commessa una frode, in particolare se il matrimonio è stato contratto unicamente per permettere allo straniero di entrare o soggiornare nel Regno.

Un sistema di controllo (art. 11 co. 2 cpv. 3, nuovo) è ormai previsto in vista della proroga o del rinnovo del titolo di soggiorno per verificare se lo straniero soddisfa le condizioni previste. Il Ministro o il suo delegato può in qualsiasi momento effettuare o ordinare controlli specifici qualora appaia fondata l'ipotesi che vi sia una frode o che il matrimonio sia stato contratto per permettere all'interessato di entrare o soggiornare nel Regno.

Dall'entrata in vigore della legge del 15 settembre 2006 il diritto di soggiorno è riconosciuto in due fasi. Nella prima fase, nei primi due anni, è possibile porre fine al soggiorno se si constata oggettivamente che le condizioni principali per il ricongiungimento familiare non sono più adempiute (divorzio, assenza di una vita affettiva comune). Durante la seconda fase, nel corso del terzo anno, è possibile porre termine al soggiorno se l'assenza della comunione domestica è corroborata da indizi che indicano una situazione di convenienza. Soltanto allo scadere dei tre anni al beneficiario del ricongiungimento familiare è riconosciuto un diritto di soggiorno illimitato.

È possibile negare il permesso di soggiorno anche a una persona già residente in Belgio in caso di frode o in particolare se è accertato che il matrimonio è stato contratto unicamente per permettere allo straniero di entrare o di soggiornare nel Regno (art. 10<sup>ter</sup> co. 3, nuovo).

Infine, va menzionata anche la legge del 25 aprile 2007 (M.B. 05.10.2007) che modifica la legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, il domicilio e l'allontanamento degli stranieri, entrata in vigore il 1° giugno 2008, e il decreto reale del 7 maggio 2008, che modifica il decreto reale dell'8 ottobre 1981 sull'accesso al territorio, il soggiorno, il domicilio e l'allontanamento degli stranieri, che determina le modalità d'esecuzione di tale legge.

La legge di cui sopra persegue due obiettivi importanti.

1) Inserire il concetto comunitario di soggiornante di lungo periodo nonché le relative conseguenze nella legge del 15 dicembre 1980 in seguito all'adozione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Tale legge determina, da un lato, le condizioni per la concessione e la revoca dello statuto di soggiornante di lungo periodo accordato al cittadino di Paesi terzi che soggiorna legalmente in territorio belga e, dall'altro, le condizioni di soggiorno in Belgio dei beneficiari di tale statuto in un altro Stato membro.

2) Tale legge modifica la normativa relativa al soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari. Traspone la direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Anche il soggiorno dei familiari di cittadini belgi è modificato.

Tale legge prevede di accordare ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari un diritto di soggiorno permanente soltanto dopo tre anni. Peraltro, anche al partner registrato è riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare. Inoltre, in caso di frode è previsto di revocare sistematicamente il diritto di soggiorno. La legge riprende pertanto vari principi del diritto comune in materia di ricongiungimento familiare, modificato di recente dalla legge del 15 settembre 2006, come ad esempio l'obbligo di disporre di un'assicurazione malattia e di risorse sufficienti.

In Croazia il permesso di soggiorno è accordato allo straniero che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 31 della legge sugli stranieri 79/2007 modificata dalla legge 36/2009, ossia: avere un passaporto in corso di validità e, se necessario, un visto; disporre di sufficienti mezzi di sussistenza; avere un motivo giustificato di soggiorno in Croazia; non essere oggetto di una decisione che vieta di soggiornare in Croazia; il soggiorno non deve mettere in pericolo la salute e l'ordine pubblici né la sicurezza nazionale. Tali condizioni sono controllate dalla polizia locale, che accorda il diritto di soggiorno. Un permesso di soggiorno provvisorio è necessario per una durata superiore a tre mesi e inferiore a sei mesi; questo permesso provvisorio deve essere rinnovato dopo sei mesi (art. 51 della legge sugli stranieri). Un permesso di soggiorno permanente è di norma accordato dopo cinque anni (art. 78 della legge sugli stranieri). Il matrimonio con un Croato o uno straniero autorizzato a soggiornare non modifica tali regole generali; tuttavia, l'articolo 57 della legge 79/2007, modificato dall'articolo 16 della legge 36/2009, prevede di non rilasciare un permesso provvisorio di soggiorno per il ricongiungimento familiare in presenza di circostanze che fanno pensare che un matrimonio simulato sia stato contratto a tal fine (p. es. i coniugi non convivono, non parlano una lingua comune o uno dei coniugi è stato pagato).

In Spagna il matrimonio con un cittadino spagnolo autorizza il coniuge straniero a ottenere un permesso di residenza (art. 2 e 3 Decreto reale 178/2003 del 14 febbraio 2003).

In Francia la materia è trattata dal codice in materia di entrata e soggiorno degli stranieri e di diritto d'asilo [CESEDA], entrato in vigore il 1° marzo 2005 e modificato dalla legge n. 2006-911 del 24 luglio 2006 sull'immigrazione e l'integrazione. In Francia soltanto il coniuge di un Francese, e non il fidanzato, può ottenere un titolo di soggiorno in applicazione dell'articolo L313-11 CESEDA. L'entrata nel territorio di coniugi extracomunitari di Francesi, eccezion fatta per i cittadini algerini, presuppone il rilascio da parte delle autorità consolari francesi di un visto di lungo soggiorno, che può essere negato in caso di frode, annullamento del matrimonio o minaccia all'ordine pubblico. Il rifiuto di rilasciare il visto d'entrata non va motivato, tranne quando riguarda determinate categorie di persone e in particolare il coniuge straniero di un cittadino francese (art. L. 211-2 del CESEDA). Il matrimonio tra due stranieri, uno dei quali beneficia di un titolo di soggiorno regolare in Francia, conferisce, entro certi limiti, il diritto al ricongiungimento familiare, ma devono essere soddisfatte altre condizioni in termini di risorse e di alloggio.

Se adempie le condizioni imposte dalla legge e non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, lo straniero coniugato con un Francese ottiene di pieno diritto una carta di soggiorno temporaneo munita della menzione «vita privata e familiare», valida per un anno e rinnovabile; tale carta può essere rilasciata a condizione che il coniuge straniero non viva in situazione di poligamia, che sia coniugato con un cittadino francese ancora titolare di tale nazionalità con cui vive in comunione domestica in seguito al matrimonio, e che sia entrato in Francia munito di un visto di lungo soggiorno. Inoltre, il matrimonio celebrato all'estero deve essere trascritto nei registri dello stato civile francese (art. L. 313-11 4° del CESEDA).

Prima dell'entrata in vigore della summenzionata legge n. 2006-911 del 24 luglio 2006, lo straniero poteva anche ottenere di pieno diritto una carta di residente, valida dieci anni e rinnovabile, se da almeno due anni era sposato e viveva in comunione domestica con un Francese che aveva mantenuto la sua cittadinanza e, nel caso di un matrimonio celebrato all'estero, se tale unione era stata trascritta nei registri dello stato civile francese (vecchio art. L. 314-11 1° del CESEDA). Con la legge n. 2006-911 la carta di residente non è più accordata automaticamente, ma può essere rilasciata allo straniero coniugato da almeno tre anni con un cittadino francese, a condizione che la comunione domestica non sia cessata dopo il matrimonio, che il coniuge abbia conservato la cittadinanza francese, che l'unione sia stata trascritta nei registri dello stato civile francese se il matrimonio è stato celebrato all'estero e che l'interessato soddisfi la condizione d'integrazione repubblicana (nuovo art. L. 314-9 3° del CESEDA).

In Grecia, secondo la legge 3386/2005 sull'entrata, il soggiorno e l'integrazione sociale dei cittadini di Paesi terzi, i cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea che hanno soggiornato legalmente in Grecia per almeno due anni possono chiedere l'entrata e il soggiorno in Grecia dei loro familiari che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 53 di tale legge. In particolare, è considerato un familiare il coniuge che ha compiuto 18 anni, ma non un futuro coniuge. Ai suddetti familiari può essere rilasciato un permesso di soggiorno valido un anno e rinnovabile (art. 57 co. 1 della legge di cui sopra).

Lo straniero cittadino di un Paese terzo e coniugato con un Greco o un cittadino di un altro Paese dell'Unione europea (art. 1b della legge di cui sopra) che soggiorna legalmente in Grecia può ottenere una «carta di soggiorno per familiare di un cittadino greco o di uno Stato membro dell'Unione europea» in caso di soggiorno superiore a tre mesi. Tale carta è rilasciata su decisione del Segretario generale della circoscrizione amministrativa in cui abita la coppia, dopo aver esaminato se la persona non mette in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza e adempie le condizioni richieste dalla legge; la carta è rilasciata per cinque anni o per la durata prevista del soggiorno del cittadino comunitario se tale soggiorno è inferiore a cinque anni (art. 61 della legge di cui sopra). Trascorso tale termine, il Segretario generale della circoscrizione amministrativa del luogo di residenza può decidere di rilasciare una «carta di soggiorno permanente» se non vi sono pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza; tale carta può essere rinnovata di pieno diritto ogni dieci anni (art. 63 co. 1 della legge di cui sopra).

Un permesso di soggiorno di cinque anni, rinnovabile per ulteriori cinque anni, è rilasciato al coniuge di una persona rimpatriata o che ha fatto ritorno in Grecia o di origine greca (art. 60 della legge di cui sopra, integrato dall'art. 38 della legge 3731/2008).

In Ungheria dal 1° luglio 2007 sono applicabili le disposizioni delle leggi 1/2007 sull'entrata nel territorio e il soggiorno delle persone autorizzate a circolare e soggiornare liberamente, e 2/2007 sull'entrata nel territorio e il soggiorno dei cittadini di un Paese terzo.

- La legge 1/2007 è applicabile ai cittadini di un Paese terzo il cui coniuge possiede la nazionalità ungherese o quella di uno Stato membro dello Spazio economico europeo. Queste persone possono entrare in Ungheria con un passaporto e un visto validi, salvo disposizioni contrarie previste da una convenzione internazionale o dalle normative dell'Unione europea.

Il coniuge straniero, ma non il fidanzato, ha il diritto di soggiornare nel Paese per tre mesi se dispone di un visto ottenibile alle condizioni seguenti: non mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, dimostrare di disporre di un alloggio e di mezzi di sussistenza, essere in grado di finanziare le spese mediche e fornire motivi validi per il soggiorno, tra cui il matrimonio.

La persona può essere autorizzata a soggiornare per più di tre mesi se lei essa stessa o il coniuge soddisfa le condizioni precedenti (art. 6 cpv. 2 e art. 7 cpv. 2 legge 1/2007). In caso di decesso del coniuge ungherese o cittadino di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, il diritto di soggiorno del coniuge è mantenuto, tranne se non esercita un'attività salariata o se le condizioni di soggiorno non sono adempiute (art. 11 cpv. 1 legge 1/2007). Se l'unione coniugale è sciolta entro sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno, quest'ultimo è revocato purché venga accertato che il matrimonio è stato contratto unicamente al fine di ottenere tale permesso (art. 14 cpv. 2 legge 1/2007).

Il coniuge di un cittadino di uno Stato membro dello Spazio economico europeo che risiede legalmente in Ungheria acquisisce un diritto di soggiorno permanente in Ungheria se vi ha soggiornato legalmente per un periodo ininterrotto di cinque anni (art. 16 cpv. 1 lett. b legge 1/2007). Il coniuge di un cittadino ungherese può acquisire un diritto di soggiorno duraturo se ha contratto il matrimonio da almeno due anni e se la comunione domestica non è stata sospesa (art. 16 cpv. 2 lett. b legge 1/2007).

- La legge 2/2007 riguarda il ricongiungimento familiare del coniuge cittadino di un Paese terzo e coniugato a un cittadino di un Paese terzo residente legalmente in Ungheria. Per poter soggiornare più di tre mesi, il coniuge deve ottenere un permesso di soggiorno, rinnovabile, che lo autorizza a risiedere in Ungheria per al massimo due anni. A tal fine, deve possedere un passaporto valido, non mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici e dimostrare di disporre di un titolo di soggiorno, di un alloggio e di mezzi di sussistenza anche per le spese sanitarie (art. 13 cpv. 1 legge 2/2007).

Il «permesso di domicilio» previgente è sostituito da tre categorie di permessi: da un lato, il «permesso di domicilio nazionale» [nemzeti letelepedési engedély], che il coniuge può ottenere conformemente alle disposizioni precedenti; d'altro lato, il «permesso di domicilio nello Spazio economico europeo» [EGT letelepedési engedély], che garantisce una grande mobilità conformemente alla direttiva 109/2003/CE del Consiglio; infine, il «permesso di stabilimento provvisorio per un periodo determinato» [ideiglenes letelepedési engedély], rilasciato ai titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata accordato da un altro Stato membro che desiderano soggiornare in Ungheria (per motivi professionali o legati al proseguimento degli studi, ecc.).

In Italia la materia è retta dal decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero [T.U.]), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 1998. Tale testo è stato modificato e completato a più riprese, in particolare dal decreto legislativo n. 5 dell'8 gennaio 2007 (modificato dal d.lgs. n. 160 del 3 ottobre 2008) per l'attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, e dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 ed entrata in vigore l'8 agosto 2009.

Il testo unico si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, designati come gli «stranieri» ai sensi del testo, e non ai cittadini degli Stati membri (art. 1 co. 1 e 2 T.U.).

Secondo il testo unico, allo straniero che non rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale può essere rilasciato un permesso di soggiorno per una durata da tre mesi a due anni (a seconda del motivo d'entrata: visite, affari, studio, lavoro). Tale permesso di soggiorno può essere rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale (art. 5 co. 3-3<sup>quater</sup> e 4 T.U.). L'articolo 4<sup>bis</sup> del testo unico, come modificato dalla legge n. 94/2009, stabilisce che al momento della presentazione della domanda per il permesso di soggiorno lo straniero entrato regolarmente in Italia deve firmare un accordo, articolato per crediti, che determina specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula di tale accordo è una condizione sine qua non per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno non è richiesto per i soggiorni di breve durata inferiori a tre mesi (visite, affari, turismo, studio, L. n. 68 del 28 maggio 2007, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio).

Successivamente un permesso di soggiorno rinnovabile per ricongiungimento familiare può essere accordato per una durata di due anni (art. 5 co. 3<sup>sexies</sup> T.U.) al coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni; ai figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati; ai figli maggiorenni che non possono provvedere alle proprie esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; ai genitori, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o ai genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute; la richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio ha avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato (art. 28 e 29 T.U., come modificati dal D.lgs. n. 160/2008). Ove gli stati menzionati non possano essere documentati in modo certo a mezzo di certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere o quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità di una tale documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati. Il ricongiungimento familiare non è consentito quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di a) un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, certificato dai competenti uffici comunali; b) un reddito minimo annuo; c) un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne oppure la sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Inoltre, l'articolo 30 del testo unico prevede altri casi in cui è possibile rilasciare un permesso di soggiorno a uno straniero per motivi familiari. È in particolare il caso degli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio in territorio italiano con cittadini italiani o comunitari o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (art. 30 co. 1 lett. b). Questo permesso di soggiorno per motivi familiari è accordato per la stessa durata del

permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo (art. 30 co. 3). In caso di decesso, separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro o per studio (art. 30 co. 5), ma è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva comunione domestica a meno che dal matrimonio siano nati figli (art. 30 co. 1<sup>bis</sup>).

Lo straniero in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità può chiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a tempo indeterminato, per sé o per i suoi familiari, se dimostra di disporre di un reddito sufficiente per provvedere alle proprie esigenze e, all'occorrenza, a quelle della sua famiglia, nonché di un alloggio adeguato. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana (art. 9 co. 1-2<sup>bis</sup> T.U.). Tale permesso di soggiorno è revocato in particolare se è stato acquisito fraudolentemente, in caso di espulsione o quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio (art. 9 co. 7 T.U.).

Il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto tiene conto, ai sensi dell'articolo 29, anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno sul medesimo territorio nazionale (art. 5 co. 5 T.U., integrato dal d.lgs. dell'8 gennaio 2007 di cui sopra).

In Lussemburgo il rilascio, il rinnovo e la revoca del permesso di soggiorno sono retti dalla legge del 29 agosto 2008 sulla libera circolazione delle persone e sull'immigrazione (cfr. tabella n. 1). Se il matrimonio è stato contratto unicamente per permettere al coniuge di entrare o soggiornare in territorio lussemburghese, l'articolo 75 di tale legge conferisce al ministro competente in materia di immigrazione la facoltà di negare al coniuge l'entrata e il soggiorno sul territorio lussemburghese. Quest'autorità può inoltre revocare il titolo di soggiorno al coniuge o rifiutarne il rinnovo.

Nei Paesi Bassi il matrimonio non basta, di per sé, per il rilascio di un permesso di soggiorno, subordinato alle condizioni seguenti: il matrimonio deve essere stato celebrato nei Paesi Bassi o esservi riconosciuto se celebrato all'estero, e deve essere iscritto nel registro elettronico della popolazione; inoltre, i coniugi devono vivere in comunione domestica e disporre durevolmente di redditi il cui importo richiesto è stato aumentato, il che può contribuire a dissuadere dal contrarre un'unione di convenienza; infine, per poter entrare nei Paesi Bassi, il coniuge straniero non deve rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale (art. 3 cpv. 1 lett. b della legge sugli stranieri, 2000). Le stesse regole si applicano al partenariato registrato. Chi desidera entrare nei Paesi Bassi unicamente per sposarsi o per far registrare un partenariato e necessita di un visto d'entrata potrà richiederlo indicando di non intendere risiedere nei Paesi Bassi dopo la contrazione del matrimonio/partenariato.

In Polonia un permesso temporaneo di soggiorno è accordato allo straniero coniugato con un cittadino polacco (art. 53 cpv. 1 n. 6 della legge sugli stranieri), a meno che dalle circostanze risulti che il matrimonio è stato contratto in frode alla legge, caso in cui la domanda viene respinta (art. 57 cpv. 1 n. 4 della legge sugli stranieri). Dopo tre anni di matrimonio e due anni di soggiorno in Polonia in virtù di un permesso temporaneo allo straniero è rilasciato un titolo di soggiorno permanente (art. 64 cpv. 1 n. 2 della legge sugli stranieri).

In Portogallo, dalla modifica legislativa del 2007, l'entrata e il soggiorno dei cittadini di determinati Paesi non membri dell'Unione europea sono subordinati al rilascio di un visto. Il coniuge di un cittadino portoghese è autorizzato a entrare e soggiornare in territorio portoghese senza obbligo di comunione domestica, tranne nel caso in cui costituisca una minaccia per l'ordine, la sicurezza e la salute pubblici (art. 98, 99, 101 e 106 della legge n. 23/2007 del 4 luglio 2007).

Nel Regno Unito la legge del 2004 sull'asilo e l'immigrazione (Asylum and Immigration [Treatment of Claimants, etc.] Act 2004), entrata in vigore il 1° febbraio 2005, ha introdotto nuove misure applicabili agli stranieri non cittadini dello Spazio economico europeo desiderosi di contrarre matrimonio in territorio britannico, eccezion fatta per coloro che beneficiano di un permesso di soggiorno permanente nel Regno Unito. Per entrare nel Regno Unito devono ormai richiedere, presso un'ambasciata o un consolato britannico nel loro Paese d'origine o presso l'Ufficio dell'High

Commissioner, un visto speciale come fidanzato o in vista di matrimonio («marriage visitor»). Se risiedono già nel Regno Unito, devono richiedere un certificato di capacità al matrimonio («certificate for approval of marriage») presso l'Home Office. In entrambi i casi sono inoltre sottoposti a un controllo effettuato dai servizi dell'immigrazione durante il loro soggiorno, e devono richiedere le pubblicazioni presso uno dei 76 uffici dello stato civile appositamente designati in Inghilterra e nel Galles presentandosi di persona con il futuro coniuge; oppure, se risiedono in Scozia o nell'Irlanda del Nord, indirizzare una dichiarazione scritta del loro progetto di matrimonio a uno degli uffici dello stato civile appositamente designati. Va segnalato che dall'entrata in vigore della legge del 2004 sull'unione domestica registrata (Civil Partnership Act 2004), il 5 dicembre 2005, le medesime formalità si applicano agli stranieri che desiderano far registrare un'unione domestica nel Regno.

In Svizzera il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale sugli stranieri (LStr), adottata dal Parlamento il 15 dicembre 2005 e poi confermata dal voto popolare il 24 settembre 2006. Le disposizioni in materia di entrata e di soggiorno in Svizzera sono previste agli articoli 42-45 e 49 LStr.

I coniugi stranieri e i figli stranieri non coniugati e minori di 18 anni di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro (art. 42 cpv. 1 LStr). I familiari stranieri di cittadini svizzeri (ossia il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di 21 anni o a carico, oppure i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico) hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone; per contro, non occorre coabitare con il cittadino svizzero (art. 42 cpv. 2 LStr). Hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio i figli minori di 12 anni (art. 42 cpv. 4 LStr) e, dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, anche il coniuge (art. 42 cpv. 3 LStr).

Inoltre, il coniuge straniero e i figli stranieri non coniugati e minori di 18 anni di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui (art. 43 cpv. 1 LStr). Un permesso di domicilio è rilasciato ai figli minori di 12 anni (art. 43 cpv. 3 LStr) e, dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, anche al coniuge (art. 43 cpv. 2 LStr).

Al coniuge straniero e ai figli stranieri non coniugati e minori di 18 anni di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se coabitano con lui, hanno a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni e non dipendono dall'aiuto sociale (art. 44 LStr).

Il coniuge straniero del titolare di un permesso di soggiorno di breve durata e i suoi figli non coniugati e minori di 18 anni possono ottenere un permesso di soggiorno di breve durata in condizioni identiche (art. 45 LStr).

Tuttavia, in queste varie situazioni il requisito della coabitazione di cui agli articoli 42 capoverso 1 e 43-44 non è indispensabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere (art. 49 LStr). Inoltre tale requisito non è applicabile al ricongiungimento familiare del coniuge straniero di un cittadino dell'UE o dell'AELS che beneficia di un permesso di soggiorno di lunga durata in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (cfr. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio [AELS]).

Le disposizioni illustrate si applicano per analogia ai partner registrati (art. 52 LStr).

In Turchia il coniuge straniero di un cittadino turco o di uno straniero che soggiorna regolarmente in Turchia ha diritto a soggiornare nel territorio in seguito al matrimonio. L'autorizzazione può tuttavia essere revocata in caso di comportamento contrario alle normative relative al soggiorno in Turchia.

## 2°) Acquisto della cittadinanza

In Germania, salvo interesse contrario legato alla sicurezza dello Stato, uno straniero coniugato con un cittadino tedesco può beneficiare della naturalizzazione agevolata se perde o rinuncia alla sua cittadinanza precedente, se dimostra di possedere una conoscenza sufficiente della lingua tedesca e di essere assimilato alla vita in questo Paese, se vi risiede da almeno tre anni e se vive da almeno due anni in comunione domestica con il coniuge tedesco (co. 9 cpv. 1 della legge sulla cittadinanza: Staatsangehörigkeitsgesetz [StAG]).

In Belgio l'articolo 16 comma 1 del codice della cittadinanza, nel tenore modificato dalla legge del 1° marzo 2000, dispone che il matrimonio non produce di pieno diritto alcun effetto sulla cittadinanza. Tuttavia, lo straniero che contrae matrimonio con un cittadino belga o il cui coniuge acquista la cittadinanza belga durante il matrimonio può acquistare la cittadinanza belga mediante dichiarazione se i coniugi hanno soggiornato insieme in Belgio per almeno tre anni e finché dura la comunione domestica in Belgio, (art. 16 comma 2 1° e art. 15). Il termine di tre anni è ridotto a sei mesi se al momento della dichiarazione il coniuge straniero risiede legalmente da almeno tre anni in Belgio (art. 15 risp. 16 co. 2 2°). La comunione domestica in un Paese estero può essere assimilata a quella in Belgio se l'autore della dichiarazione dimostra di aver acquisito veri legami con il Belgio (art. 16 co. 2 4°).

Per poter presentare una domanda o una dichiarazione tesa all'ottenimento della cittadinanza belga, lo straniero deve soggiornare in Belgio legalmente al momento della presentazione di tale domanda o dichiarazione (art. 7<sup>bis</sup> introdotto dall'art. 379 della legge del 27 dicembre 2006 concernente diverse disposizioni [M.B. 28.12.2006], entrata in vigore il 28 dicembre 2006). Per soggiorno legale si intende la situazione dello straniero ammesso o autorizzato a soggiornare nel Regno per più di tre mesi o autorizzato a stabilirvisi (legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, il domicilio e l'allontanamento degli stranieri).

In Croazia lo straniero sposato con un Croato può acquistare la cittadinanza croata a condizioni più favorevoli: se è stato autorizzato a risiedere in maniera permanente può essere naturalizzato senza dover soddisfare le condizioni usuali previste dall'articolo 1 comma 1 punti 1-4 della legge sulla cittadinanza croata, ossia essere maggiorenne e avere la capacità giuridica, aver rinunciato alla sua cittadinanza straniera o dimostrare tale rinuncia al momento dell'acquisto della cittadinanza croata, aver soggiornato legalmente e ininterrottamente in Croazia da almeno cinque anni (alla data della presentazione della domanda) e dimostrare di possedere una conoscenza sufficiente della lingua croata e dell'alfabeto latino (art. 10 della legge sulla cittadinanza croata: Narodne novine, n. s 53/1991, 28/1992 e 113/1993).

In Spagna il matrimonio non produce di per sé effetti sulla cittadinanza, ma permette al coniuge straniero di acquistare la cittadinanza spagnola in virtù della residenza, al termine del breve periodo di un anno. Il Ministro della giustizia può concedere la cittadinanza spagnola allo straniero coniugato da un anno con uno Spagnolo se sono adempite alcune condizioni, tra cui in particolare: la coppia non deve essere separata legalmente o di fatto, il coniuge straniero deve essere titolare di un regolare titolo di soggiorno e risiedere in Spagna ininterrottamente nel periodo richiesto e immediatamente prima della presentazione della sua domanda (art. 22 co. 2 lett. d e co. 3 CC).

In Francia il matrimonio non comporta alcun effetto di pieno diritto sulla cittadinanza (art. 21-1 del Codice civile). Permette tuttavia al coniuge straniero di acquisire la cittadinanza francese per matrimonio in base a una procedura dichiarativa le cui condizioni d'attuazione sono state reintrodotte dalla legge n. 2006-911 del 24 luglio 2006 sull'immigrazione e l'integrazione.

La durata della vita affettiva e materiale comune (in seguito al matrimonio) necessaria per poter sottoscrivere la dichiarazione è fissato a quattro anni, a condizione che al momento della dichiarazione la comunione domestica non sia cessata e che l'autore della dichiarazione possa dimostrare una residenza ininterrotta e regolare in Francia per almeno tre anni dalla data del matrimonio o dell'iscrizione del coniuge francese nel registro dei Francesi all'estero durante il periodo di comunione domestica all'estero.

Se non è adempita una di queste condizioni, la durata della comunione domestica per sottoscrivere la dichiarazione è di cinque anni.

L'autore della dichiarazione deve dimostrare di risiedere regolarmente e ininterrottamente in Francia da almeno tre mesi producendo i documenti atti a comprovare tale residenza (permesso di soggiorno, contratto d'affitto, ricevute dell'affitto pagato, fatture dell'elettricità, certificati salariali...) e, all'occorrenza, l'iscrizione del coniuge francese nel registro dei Francesi all'estero durante la comunione domestica all'estero (certificato d'iscrizione in tale registro). Il matrimonio celebrato all'estero deve essere stato precedentemente trascritto nei registri dello stato civile consolare francese.

Inoltre, il termine di cui dispone il Governo per attuare la procedura d'opposizione all'acquisto della cittadinanza francese per matrimonio è aumentato da uno a due anni a decorrere dalla data della

ricevuta o dal passaggio in giudicato della decisione giudiziaria che ammette la regolarità della dichiarazione.

Il coniuge straniero deve inoltre dimostrare di possedere una conoscenza sufficiente, in base alla sua condizione, della lingua francese; tale circostanza è controllata in occasione dell'inchiesta regolamentare affidata ai servizi consolari o prefettizi, e il pretore o il console può fare tutte le osservazioni utili al momento della trasmissione del caso al Ministero dell'immigrazione, dell'integrazione, dell'identità nazionale e dello sviluppo solidale.

Il mantenimento della vita «affettiva e materiale» comune non si riduce a una semplice coabitazione; di conseguenza, la dichiarazione è irricevibile quando tale comunione domestica è cessata e in particolare quando il matrimonio è stato sciolto per divorzio o decesso del coniuge francese o è stato annullato da un giudice.

Alla procedura (art. 26 segg. del Codice civile) si applicano le regole seguenti: quanto alle autorità competenti, se la coppia risiede in Francia, la dichiarazione di cittadinanza si fa dinanzi al pretore, se invece risiede all'estero, presso le autorità consolari competenti per territorio. Una ricevuta è rilasciata al firmatario quando sono stati forniti tutti i documenti richiesti. La registrazione della dichiarazione compete esclusivamente al Ministero incaricato delle naturalizzazioni in virtù dell'articolo 21-2 del Codice civile. Secondo il terzo capoverso dell'articolo 21-2 del Codice civile, la dichiarazione è effettuata alle condizioni previste agli articoli 26 segg.; in deroga alle disposizioni dell'articolo 26-1, è registrata dal Ministro incaricato delle naturalizzazioni. A partire dalla data di rilascio della ricevuta, questi dispone di un anno per rifiutare la registrazione della dichiarazione effettuata se l'autore non soddisfa le condizioni legali illustrate poc'anzi. La decisione di rifiuto deve essere motivata e può essere impugnata dinanzi al tribunale di grande istanza (corte d'appello) entro sei mesi. In assenza di rifiuto opposto entro tale termine, la dichiarazione è registrata, e il firmatario acquista la cittadinanza francese a partire dalla data di sottoscrizione e riceve copia della dichiarazione con menzione della registrazione. La registrazione può tuttavia essere contestata dal pubblico ministero per mancato rispetto delle condizioni legali (entro due anni dalla data di registrazione) o per causa di menzogna o di frode (contestabile entro due anni a decorrere dalla scoperta del vizio, precisando che la cessazione della comunione domestica entro 12 mesi dalla registrazione lascia presumere la frode [art. 26-4 del Codice civile]). Infine, entro due anni a decorrere dal rilascio della ricevuta o dalla data della sentenza che dispone la registrazione della dichiarazione, il Governo può opporsi all'acquisto della cittadinanza per decreto in Consiglio di Stato per indegnità o mancata assimilazione diversa da quella linguistica (art. 21-4 del Codice civile modificato dalla legge del 24 luglio 2006).

In Grecia, per acquistare la cittadinanza greca per naturalizzazione uno straniero deve risiedere legalmente nel Paese per dieci anni nei 12 anni precedenti la domanda di naturalizzazione. Tale periodo è ridotto a tre anni se lo straniero è coniugato con un cittadino greco con cui ha figli comuni e a cinque anni in caso di rifugiati e apolidi (art. 5 cpv. 2 lett. a della legge 3284/2004, Codice della cittadinanza greca).

In Ungheria la legge 55/1993 sulla cittadinanza dispone che l'acquisto della cittadinanza ungherese può essere sollecitato se lo straniero possiede un titolo di soggiorno, ha risieduto in maniera continua in Ungheria per otto anni prima della data della domanda e se sono adempite le condizioni seguenti: essere incensurato e non essere oggetto di alcun procedimento penale dinanzi a un tribunale ungherese, avere mezzi di sussistenza e un alloggio assicurati, e aver superato un esame in lingua ungherese sulle proprie conoscenze costituzionali, a meno di esserne dispensati per legge; in ogni caso l'acquisto della cittadinanza non può essere contrario agli interessi dell'Ungheria (art. 4 cpv. 1 della legge 55/1993). Tuttavia, lo straniero coniugato con un Ungherese beneficia di condizioni più favorevoli, poiché per acquistare la cittadinanza ungherese basta che abbia soggiornato legalmente e ininterrottamente per tre anni in Ungheria e che il matrimonio sia valido e sia durato tre anni; la durata richiesta si riferisce a un unico matrimonio (art. 4 cpv. 2 della legge 55/1993); il decesso prematuro del coniuge ungherese non ostacola l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge superstite.

In Italia il matrimonio tra un Italiano e un cittadino straniero permette a quest'ultimo di richiedere la cittadinanza italiana dopo due anni di residenza in Italia o tre anni di matrimonio in caso di residenza all'estero, a condizione che al momento del decreto d'attribuzione il matrimonio non sia sciolto o annullato, che gli effetti civili non siano cessati e che non vi sia separazione legale. Tali termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (art. 5 della legge n. 91 del 1992, come

modificata dalla legge n. 94/2009). L'articolo 6 della legge n. 91/1992 definisce le cause che impediscono di acquistare la cittadinanza per matrimonio (condanna per determinati delitti, ragioni inerenti alla sicurezza nazionale). Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il rapporto coniugale effettivo e duraturo deve sussistere per tutto il periodo di residenza legale richiesto. Ne consegue che la domanda di acquisto della cittadinanza può essere presentata non soltanto dal coniuge dello straniero naturalizzato anteriormente alla data del matrimonio, ma anche dal coniuge di una persona che ha acquistato la cittadinanza italiana successivamente alla data del matrimonio, purché le condizioni previste dalla legge siano adempiute al momento della domanda. Le domande di naturalizzazione per matrimonio o per residenza devono essere corredate della certificazione che attesta il possesso delle condizioni richieste, che non possono essere autocertificate, e accompagnate dal pagamento di un contributo di 200 euro.

In Lussemburgo la legge del 23 ottobre 2008 sulla cittadinanza lussemburghese è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Il matrimonio non comporta vantaggi specifici per l'acquisto della cittadinanza lussemburghese. In altri termini, le condizioni da adempire e le procedure da seguire sono le stesse per tutti i richiedenti la cittadinanza lussemburghese, che siano coniugati o meno.

Nei Paesi Bassi lo straniero maggiorenne (18 anni compiuti), coniugato o in unione domestica registrata con un Neerlandese, può acquistare la cittadinanza neerlandese per naturalizzazione una volta decorso un termine ridotto di tre anni di matrimonio o di unione registrata in comunione domestica (art. 8 cpv. 2 della legge sulla qualità di Neerlandese). Occorre inoltre che sia integrato nella società neerlandese, delle Antille olandesi o di Aruba e che nulla si opponga a un suo soggiorno a tempo indeterminato.

In Polonia lo straniero titolare di un permesso di soggiorno permanente e coniugato da tre anni con un Polacco può chiedere la cittadinanza polacca (art. 10 cpv. 1 della legge del 15 febbraio 1962: Dz.U.2000, n. 28, pos. 353).

In Portogallo lo straniero coniugato con un Portoghese può ottenere la cittadinanza portoghese per dichiarazione dopo tre anni di matrimonio (art. 3 della legge sulla cittadinanza), a condizione che il matrimonio sussista al momento in cui è presentata la dichiarazione e che l'interessato dimostri l'esistenza di un legame effettivo con la comunità portoghese. Lo Stato portoghese, rappresentato dal pubblico ministero, può tuttavia contestare tale dichiarazione entro un anno presso la Corte d'appello di Lisbona (art. 9 e 10 della legge sulla cittadinanza) invocando la mancata prova di un legame effettivo con la comunità portoghese (che può essere dimostrata grazie alla conoscenza della lingua portoghese e alla residenza in territorio portoghese), di un reato passibile di una pena detentiva superiore a tre anni secondo la legge portoghese o ancora dell'esercizio di funzioni pubbliche o del servizio militare non obbligatorio per conto di un Paese straniero. La legge del 17 aprile 2006 ha integrato una facoltà identica per le unioni di fatto: lo straniero che convive con un Portoghese in condizioni simili al matrimonio da tre anni può ottenere la cittadinanza portoghese per dichiarazione, tuttavia a condizione di aver prima ottenuto il riconoscimento giudiziario di tale unione (art. 3 n. 3 L. 37/81, modificata, e art. 14 n. 2 DL 237-A/2006).

Nel Regno Unito il matrimonio non è sufficiente per ottenere la «cittadinanza britannica» [«British Citizenship»] o la «cittadinanza dei territori britannici d'Oltremare» [«British Dependent Territories Citizenship»]. Tuttavia, per quanto riguarda le domande di naturalizzazione, la legge del 1981 sulla cittadinanza britannica (*British Nationality Act 1981*) prevede disposizioni speciali per il coniuge o il partner registrato straniero: per ottenere la cittadinanza britannica, una persona maggiorenne deve essere residente nel Regno Unito («settled in the United Kingdom») da cinque anni; tale periodo è ridotto a tre anni se si tratta del coniuge o del partner registrato di un cittadino britannico. Analogamente, per ottenere la cittadinanza dei territori britannici di Oltremare, una persona maggiorenne deve essere residente da cinque anni in uno di questi territori; tale periodo è ridotto a tre anni nel caso del coniuge o del partner registrato di un cittadino dei territori britannici d'Oltremare.

In Svizzera la legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) prevede che il coniuge di un cittadino svizzero ha diritto alla naturalizzazione svizzera se adempie le condizioni seguenti: aver risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, risiedervi da un anno al momento della domanda e convivere con il coniuge svizzero da tre anni (art. 27 LCit). Anche il coniuge straniero di un cittadino svizzero che vive o ha vissuto all'estero può beneficiare di una naturalizzazione

agevolata se vive da sei anni in unione coniugale con il cittadino svizzero e ha vincoli stretti con la Svizzera (art. 28 LCit). In entrambi i casi, il coniuge straniero acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del coniuge svizzero. La naturalizzazione è concessa su decisione dell'Ufficio federale della migrazione, previa consultazione del Cantone interessato (art. 32 LCit).

I cittadini stranieri in unione domestica registrata con un cittadino svizzero non hanno diritto alla naturalizzazione agevolata e sottostanno alla procedura ordinaria, dovendo dunque ottenere l'autorizzazione di naturalizzazione dell'Ufficio federale della migrazione nonché la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale (triplice autorizzazione). Le condizioni minime di residenza in Svizzera, fissate dalla legge federale, sono tuttavia ridotte per i cittadini stranieri che vivono in unione domestica registrata con uno Svizzero da almeno tre anni (almeno cinque anni di residenza in Svizzera, incluso quello precedente la domanda di naturalizzazione, invece che 12; cfr. art. 15 cpv. 5 LCit).

In Turchia, dalla modifica apportata nel 2003, la legge sulla cittadinanza non prevede più che la cittadinanza turca possa essere ottenuta semplicemente con il matrimonio con un Turco, tranne se lo straniero perde la sua cittadinanza originaria in seguito al matrimonio, ma permette a uno straniero di acquistare la cittadinanza turca del coniuge alle condizioni privilegiate seguenti: il matrimonio deve essere stato celebrato in modo valido ed essere conforme all'ordine pubblico e alla morale generale; deve essere durato almeno tre anni e sussistere al momento della domanda; i coniugi devono vivere in comunione domestica in Turchia (in tal caso è necessario un permesso di soggiorno in Turchia) o all'estero (art. 12 e 20 del regolamento matrimoniale e art. 16 della legge n. 5901 del 29 maggio 2009 sulla cittadinanza turca). Solitamente si procede a un'inchiesta tesa ad appurare la veridicità del matrimonio; nell'ambito della procedura per l'acquisizione della cittadinanza turca, il coniuge straniero è sentito in Turchia da una commissione d'esame in materia di cittadinanza, istituita nelle prefetture e sottoprefetture facenti capo al Prefetto, o dai responsabili nei consolati all'estero; il coniuge turco è invitato ad assistere al colloquio. In caso di nullità del matrimonio, se i due coniugi lo hanno contratto in buona fede, il coniuge straniero può conservare la cittadinanza turca acquisita.

## **B – Altri diritti o benefici**

Contrariamente ad alcuni Paesi che non contemplano alcun diritto o vantaggio particolare per il coniuge straniero di uno dei loro cittadini (p. es. Croazia, Ungheria, Svizzera [dove il matrimonio rende addirittura più difficile ottenere prestazioni pubbliche di assistenza sociale a causa dell'obbligo di mantenimento reciproco tra coniugi e generalmente comporta una tassazione maggiore per le coppie rispetto ai conviventi] o Turchia), gli altri ne prevedono alcuni legati sia al matrimonio stesso sia al titolo di soggiorno.

In materia di diritti o vantaggi sociali, in Germania il diritto al versamento di un assegno sociale non è legato all'esistenza di un matrimonio con un Tedesco o con uno straniero residente legalmente nel territorio nazionale; ma tale diritto viene negato se lo straniero è entrato in Germania allo scopo di beneficiarne (co. 23 del Codice sociale, libro 12: Sozialgesetzbuch 12 – SGB 12) e un matrimonio simulato può costituire indizio di una tale intenzione.

In Spagna lo straniero titolare di un regolare permesso di soggiorno gode degli stessi diritti sociali di cui beneficiano i cittadini spagnoli, indipendentemente dal fatto che sia coniugato con uno Spagnolo (art. 13 della Costituzione e art. 7 della legge organica 4/2000 dell'11 gennaio 2000 relativa ai diritti e alle libertà degli stranieri in Spagna e alla loro integrazione sociale).

In Francia la legislazione conferisce determinati diritti sociali al coniuge (copertura sociale, avvicinamento dei coniugi in caso di mutazione professionale, pensione di reversibilità, ecc.) secondo disposizioni specifiche che, oltre alle regole generali di protezione sociale, possono riguardare anche regimi convenzionali negoziati in seno a diversi settori d'attività. Il matrimonio non incide direttamente sull'attribuzione di prestazioni sociali al coniuge straniero, che tuttavia può, come ogni straniero residente in Francia, beneficiare di alcune di esse, in particolare delle prestazioni dell'aiuto sociale all'infanzia e dell'aiuto medico statale (art. L. 111-2 Codice dell'azione sociale e delle famiglie); altre forme di aiuto sociale (p. es. il reddito minimo d'inserimento, gli assegni familiari) sono subordinate alla regolarità del soggiorno in Francia. Avendo effetto retroattivo, l'annullamento di un matrimonio comporta di principio la restituzione delle prestazioni percepite.

In Grecia i cittadini di Paesi terzi che soggiornano legalmente nel Paese beneficiano degli stessi diritti conferiti ai Greci in materia di sicurezza sociale (art. 71 co. 1 e 2 della legge 3386/2005). I coniugi di cittadini di Paesi terzi hanno in linea di principio accesso all'istruzione nonché al lavoro salariato e ad attività economiche indipendenti (art. 59 della legge 3386/2005) durante i 12 mesi seguenti al rilascio del permesso di soggiorno iniziale (in funzione delle condizioni definite nella decisione ministeriale comune di cui all'articolo 90 capoverso 1). I coniugi titolari di un permesso di soggiorno per familiari di un cittadino greco o comunitario sono autorizzati a lavorare (art. 61 co. 1 della legge 3386/2005).

In Italia il diritto di beneficiare delle prestazioni sociali (come l'assicurazione malattia, gli assegni familiari, il diritto allo studio, ecc.), pur essendo agevolato dal matrimonio, è direttamente correlato al possesso di un regolare titolo di soggiorno e all'iscrizione nel registro comunale. Il titolo V del testo unico sull'immigrazione contiene le disposizioni in materia di sanità, istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale applicabili agli stranieri che soggiornano regolarmente nel territorio nazionale.

In Lussemburgo il codice delle assicurazioni sociali disciplina l'assicurazione infortuni (Libro II) e l'assicurazione pensione (Libro III), di cui possono beneficiare i coniugi.

Anche nei Paesi Bassi il matrimonio di per sé non agevola l'ottenimento di prestazioni sociali, che dipende piuttosto dal possesso di un titolo di soggiorno (art. 8b e 8c della legge del 26 marzo 1998 che modifica la legge sugli stranieri e altre leggi vincolando al soggiorno legale nei Paesi Bassi il diritto degli stranieri di richiedere, presso le autorità amministrative, indennità, prestazioni, assegni, esenzioni e permessi). Per ottenere vari diritti quali l'assicurazione malattia, l'assegno di alloggio familiare o gli assegni familiari, la legge del 1998 esige l'iscrizione nel registro comunale di base (registro elettronico della popolazione), a sua volta subordinata alla regolarità del soggiorno.

In Polonia lo straniero coniugato con un Polacco beneficia, quale familiare, dell'assicurazione malattia (legge del 27 agosto 2004 sull'assicurazione malattia).

Nel Regno Unito i coniugi beneficiano di varie agevolazioni in materia di fiscalità e prestazioni sociali che possono essere accordate a seconda della situazione.

## II- Misure di controllo preventive

Oltre alle sanzioni *a posteriori* (cfr. III), vari Paesi prevedono anche misure di controllo preventive.

Sebbene la legislazione tedesca non preveda alcun controllo della regolarità del soggiorno di uno straniero prima che venga celebrato il matrimonio con un cittadino tedesco in Germania, l'illegalità del soggiorno (p. es. assenza di permesso di soggiorno o di documenti d'identità, domanda d'asilo respinta) può tuttavia costituire indizio di un matrimonio di convenienza. In una tale situazione l'ufficiale dello stato civile deve rifiutarsi di celebrare un matrimonio che potrebbe essere annullato per assenza di volontà matrimoniale (co. 1310 cpv. 1 e 1314 cpv. 2 n. 5 BGB). Infatti, secondo il comma 5 capoverso 4 della legge sullo stato civile (Personenstandsgesetz [PStG]), se sussistono indizi concreti atti a indicare che il matrimonio potrebbe essere annullato secondo il comma 1314 capoverso 2 BGB, l'ufficiale dello stato civile può interrogare i fidanzati, insieme o separatamente, invitandoli a produrre tutti i documenti del caso e, all'occorrenza, esortarli a dichiarare sotto giuramento le circostanze atte a determinare la validità del matrimonio previsto. Inoltre, l'ufficiale dello stato civile può ricercare qualsiasi informazione utile a mezzo dell'assistenza amministrativa, in particolare presso l'ufficio stranieri (Ausländerbehörde). Se è convinto che si tratti manifestamente di un matrimonio di convenienza, rifiuta di procedere alla celebrazione rilasciando una decisione motivata che i fidanzati possono impugnare (co. 45 cpv. 1 della legge sullo stato civile – PStG) dinanzi al pretore (Amtsgericht).

Le autorità belghe, in virtù dell'articolo 44 del codice di diritto internazionale privato, sono competenti per celebrare un matrimonio in Belgio se uno dei futuri coniugi è belga, è domiciliato in Belgio o risiede da oltre tre mesi abitualmente in Belgio al momento della celebrazione. Un domicilio implica che l'interessato sia iscritto a titolo principale nel registro della popolazione, nel registro degli stranieri o nel registro d'attesa (art. 4 co. 1 1° codice di diritto internazionale privato); una residenza abituale implica che l'interessato vi risieda a titolo principale anche in assenza di iscrizione e indipendentemente da un permesso di soggiorno o di domicilio; per determinare il luogo di residenza

si tiene conto in particolare delle circostanze di natura personale o professionale che rivelano legami duraturi con tale luogo o la volontà di creare tali legami (art. 4 co. 2 1° codice di diritto internazionale privato).

La circolare del 13 settembre 2005 del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia (M.B. 6.10.2005) rammenta che la libertà di matrimonio non è subordinata alla situazione di soggiorno dei futuri coniugi cosicché l'ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di stilare l'atto di dichiarazione e di celebrare il matrimonio per irregolarità del soggiorno di uno straniero; deve tuttavia provvedere a evitare i matrimoni di convenienza. Il ruolo preventivo dell'ufficiale dello stato civile si esplica in due momenti: può rifiutarsi di stilare l'atto di dichiarazione già in occasione della dichiarazione di matrimonio se le parti non presentano i documenti elencati all'articolo 64 del Codice civile (sono inclusi anche i casi in cui i documenti richiesti non sono adeguatamente autenticati o i casi di frode evidente e comprovata [documenti falsi o falsificati]); in un secondo tempo, può essere indotto a rifiutare di celebrare il matrimonio. L'articolo 167 del Codice civile gli conferisce un ampio potere di apprezzamento e di controllo. L'ufficiale dello stato civile deve pertanto rifiutarsi di celebrare un matrimonio se non sono soddisfatte tutte le condizioni richieste o se vi è contrarietà all'ordine pubblico. Il controllo da parte dell'ufficiale dello stato civile comporta anche la verifica che il matrimonio previsto non sia simulato (cfr. art. 146<sup>bis</sup> del Codice civile). Se vi è fondato sospetto che le condizioni previste per contrarre matrimonio non siano adempite, l'ufficiale dello stato civile può anche sospendere la celebrazione del matrimonio, all'occorrenza dopo aver acquisito il parere del Procuratore del Re della circoscrizione giudiziaria in cui i richiedenti hanno intenzione di contrarre matrimonio, per un periodo di due mesi a partire dalla data di matrimonio scelta dagli interessati, per procedere a un'inchiesta complementare. Se rifiuta di celebrare il matrimonio, l'ufficiale dello stato civile notifica la sua decisione motivata alle parti. Tale rifiuto può essere impugnato entro un mese dinanzi al tribunale di primo grado.

Per esercitare il suo compito di controllo, l'ufficiale dello stato civile deve disporre di informazioni complete ed esatte, derivanti in particolare dallo scambio di informazioni tra ufficiali dello stato civile, già previsto dal Codice civile (art. 63 co. 3 e 4 e art. 167 cpv. 5 CC) nonché da un nuovo sistema incentrato sullo scambio di informazioni sugli stranieri in situazione irregolare, che concretizza la collaborazione con l'Ufficio degli stranieri. La circolare del 13 settembre 2005 raccomanda una tale collaborazione al duplice scopo di offrire allo straniero in situazione illegale la possibilità di contrarre validamente matrimonio in Belgio e di prevenire un matrimonio di convenienza; prevede altresì di sospendere l'esecuzione dell'ordine di lasciare il territorio impartito allo straniero in situazione illegale mentre effettuava la dichiarazione di matrimonio con un Belga o con uno straniero ammesso o autorizzato a soggiornare o a stabilirsi per più di tre mesi nel Regno.

L'atto autentico di un matrimonio celebrato all'estero e conforme alla legislazione locale è riconosciuto in Belgio (art. 27 co. 1 del codice di diritto internazionale privato) se la sua validità è accertata conformemente al diritto applicabile in virtù del diritto internazionale privato belga, tranne in caso di contrasto con l'ordine pubblico o di frode alla legge (art. 18 e 21 del codice). Se l'autorità rifiuta di riconoscere la validità dell'atto è possibile proporre ricorso dinanzi al tribunale di primo grado (secondo la procedura prevista all'articolo 23 del codice). Inoltre, l'atto può essere menzionato a margine di un atto dello stato civile, iscritto in un registro dello stato civile o fungere da base a un'iscrizione in un registro della popolazione, un registro degli stranieri o un registro d'attesa soltanto dopo che ne è stata verificata la regolarità ai termini dell'articolo 27 comma 1 del codice di diritto internazionale privato. Se il depositario dell'atto rifiuta di procedere alla sua menzione o iscrizione è possibile proporre ricorso dinanzi al tribunale di primo grado del circondario in cui è tenuto il registro (art. 23 del codice).

In Croazia il matrimonio di uno straniero con un Croato è preceduto da un controllo da parte dell'ufficiale dello stato civile (art. 10 della legge sulla famiglia), che riguarda i requisiti per contrarre matrimonio (art. 9 e 29 della legge sulla famiglia). L'ufficiale dello stato civile non ha la competenza per verificare la regolarità del soggiorno dell'interessato.

In Spagna la regolarità del soggiorno dello straniero che desidera unirsi in matrimonio con uno Spagnolo non è verificata; basta che uno dei futuri coniugi sia domiciliato in Spagna. Le verifiche precedenti la celebrazione, effettuate dall'ufficiale dello stato civile conformemente alle formalità indicate nell'istruzione del 31 gennaio 2006 della Direzione generale dei registri e del notariato,

riguardano soltanto la capacità e l'esistenza di un reale consenso al matrimonio (art. 45 del Codice civile e art. 238 del regolamento del registro dello stato civile) e possono comportare la mancata approvazione del dossier, che i futuri coniugi possono impugnare dinanzi alla Direzione generale e poi dinanzi al giudice nel caso di una celebrazione prevista in territorio nazionale. Se il matrimonio è contratto all'estero, l'atto dello stato civile non è iscritto nel registro dello stato civile consolare o centrale spagnolo in caso di sospetto di matrimonio di convenienza (art. 65 del Codice civile e art. 23 della legge sul registro dello stato civile); i rimedi giuridici sono gli stessi previsti nella situazione precedente.

In Francia le leggi che hanno modificato il diritto matrimoniale sin dal 1993 hanno introdotto o rafforzato i dispositivi tesi a prevenire o sanzionare le unioni contratte unicamente a fini estranei agli effetti del matrimonio, in particolare a fini migratori. Nondimeno, il principio fondamentale della libertà del matrimonio, affermato dal Consiglio costituzionale nella sua decisione del 13 agosto 1993 e ribadito nella decisione del 20 novembre 2003, vieta formalmente di subordinare la celebrazione del matrimonio di un cittadino straniero alla regolarità della sua entrata o permanenza in territorio francese. La sola irregolarità del soggiorno non costituisce un indizio sufficiente di assenza di volontà matrimoniale o di mancanza di sincerità a tale proposito. Il Consiglio costituzionale ha tuttavia ammesso (decisione del 9 novembre 2006; <http://www.conseil-constitutionnel.fr/>) che la libertà del matrimonio, parte integrante della libertà personale tutelata dagli articoli 2 e 4 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, non impedisce al Legislatore di adottare misure di prevenzione o di lotta contro i matrimoni contratti a fini estranei all'unione matrimoniale.

Dal 1° marzo 2007 (data in cui è entrata in vigore la legge n. 2006-1376 del 14 novembre 2006 sul controllo della validità del matrimonio) la pubblicazione o, in caso di dispensa, la celebrazione del matrimonio è subordinata alla riunione delle due condizioni cumulative seguenti: la costituzione di un dossier e l'audizione preliminare dei futuri coniugi (art. 63 CC). La costituzione di un dossier presuppone la consegna della copia integrale dell'atto di nascita di ciascun futuro coniuge o degli atti di stato civile sostitutivi (art. 70 e 71 CC), la prova della loro identità adottata producendo un documento stilato e rilasciato da un'autorità pubblica, nonché l'indicazione dell'identità dei rispettivi testimoni, di cui i futuri coniugi confermeranno l'esattezza al momento della cerimonia, a meno che non decidano, in tale occasione, di scegliere altri testimoni (art. 74-1 CC). L'obbligo di presentare un certificato medico prematrimoniale è stato abrogato dalla legge semplificativa del 20 dicembre 2007. Una volta costituito il dossier, l'ufficiale dello stato civile deve procedere all'audizione dei futuri coniugi. Introdotta per prevenire i matrimoni di convenienza, l'audizione dei futuri coniugi è una formalità estesa alla prevenzione dei matrimoni forzati (art. 180 CC). L'ufficiale dello stato civile può tuttavia derogarvi in caso di impossibilità materiale o in assenza di dubbi in merito alla volontà matrimoniale dei futuri coniugi. L'audizione compete al sindaco e ai suoi aggiunti, ma può essere delegata ai funzionari municipali titolari dei servizi dello stato civile. Se uno dei futuri coniugi risiede all'estero, l'audizione può essere svolta da un agente diplomatico o consolare francese competente per territorio. I futuri coniugi sono sentiti separatamente o insieme, escludendo qualsiasi altra persona. Se è minorenne, il futuro coniuge deve essere sentito in assenza del futuro coniuge o di qualsiasi altra persona (rappresentante legale).

Per quanto riguarda i matrimoni celebrati in Francia, questa procedura permette all'ufficiale dello stato civile che nutre seri dubbi sull'intenzione matrimoniale di uno o entrambi i futuri coniugi di allertare senza indugio, in base all'articolo 175-2 del Codice civile, il procuratore della Repubblica. Questi dispone di 15 giorni per decidere se permettere il matrimonio, sospendere la celebrazione per un periodo prorogabile inferiore a un mese oppure opporsi al matrimonio. La decisione motivata di sospensione può essere contestata dinanzi al Presidente del tribunale di grande istanza, che deve statuire entro dieci giorni. La decisione del Presidente del tribunale di grande istanza può essere impugnata e la corte deve statuire entro il medesimo termine. In caso di opposizione da parte del pubblico ministero, il matrimonio può essere celebrato soltanto se i futuri coniugi ne hanno ottenuto la revoca da parte delle autorità giudiziarie (art. 176 CC). In ogni caso, l'ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di celebrare il matrimonio in assenza di sospensione o di opposizione da parte del pubblico ministero. Un rifiuto costituirebbe una via di fatto costitutiva di responsabilità.

Tali disposizioni sono applicabili a tutti i matrimoni la cui celebrazione è prevista, in Francia, dinanzi agli ufficiali comunali dello stato civile, indipendentemente dal fatto che i futuri coniugi siano francesi o stranieri.

Inoltre, la legge 2006-1376 del 14 novembre 2006 sul controllo della validità dei matrimoni ha uniformato il diritto matrimoniale per i Francesi all'estero abrogando gli articoli 170 e 170-1 del Codice civile. La legge ha infatti inserito nel titolo V del Libro I del Codice civile un capitolo II<sup>bis</sup> intitolato «Del matrimonio dei Francesi all'estero», composto dagli articoli dal 171-1 al 171-8. Le nuove disposizioni si applicano ai matrimoni celebrati a partire dal 1° marzo 2007. Il principio in virtù del quale la validità del matrimonio all'estero di un Francese è subordinata al rispetto delle condizioni formali locali e dei requisiti materiali della legge francese non è messo in questione. Il Legislatore ha voluto allineare il regime dei matrimoni contratti da cittadini francesi all'estero dinanzi all'autorità locale a quello del matrimonio celebrato in Francia da un ufficiale dello stato civile; ne consegue un potenziamento degli strumenti di controllo pre- e postmatrimoniale da parte dell'autorità estera. L'impatto delle formalità preliminari al matrimonio è rafforzato. Le formalità di cui all'articolo 63 del Codice civile si applicano essenzialmente quando il matrimonio è celebrato dinanzi a un'autorità estera. I documenti necessari (copie degli atti di nascita, prova dell'identità) devono essere prodotti prima di procedere alla pubblicazione, il cui carattere obbligatorio è riaffermato. I futuri coniugi devono essere sentiti nell'ambito di tali formalità a meno che non sussista alcun sospetto di matrimonio simulato o forzato. Se il futuro coniuge risiede in Francia, l'agente diplomatico francese competente per territorio può delegare l'audizione all'ufficiale comunale del luogo di residenza, che successivamente gli invia un resoconto. Anche il requisito di un certificato di capacità matrimoniale attestante il rispetto di tali formalità e delle condizioni sostanziali previste dalla legge francese è consolidato, poiché risulta ormai dalla legge. L'ottenimento del certificato di capacità matrimoniale, stilato dagli agenti consolari francesi, facilita inoltre la successiva iscrizione dell'atto di matrimonio.

È inoltre stata ritoccata la procedura di opposizione al matrimonio. In sintonia con l'obiettivo del Legislatore, è ora possibile adire il procuratore della Repubblica già prima della celebrazione del matrimonio se le autorità consolari hanno raccolto seri indizi che ne mettono in dubbio la validità. Il pubblico ministero dispone di due mesi per comunicare la sua eventuale opposizione alla celebrazione. Tuttavia, se il matrimonio è contratto nonostante l'opposizione, l'atto non può essere iscritto finché i coniugi non ne hanno ottenuto la revoca avviando a tal fine un procedimento giudiziario. Infine, è potenziato il controllo al momento della domanda di trascrizione dell'atto di matrimonio. La trascrizione dell'atto è ormai una condizione per far valere il matrimonio nei confronti di terzi in Francia. Fino all'entrata in vigore della legge del 14 novembre 2006, la trascrizione dell'atto estero di matrimonio era obbligatoria soltanto per ottenere un titolo di soggiorno, un visto o la cittadinanza francese mediante dichiarazione secondo l'articolo 21-2 del Codice civile. Ora le modalità di trascrizione differiscono a seconda che le formalità preliminari al matrimonio siano state attuate o meno.

Se le formalità preliminari sono state rispettate e il certificato di capacità matrimoniale è stato rilasciato, la domanda di trascrizione dell'atto di matrimonio va in principio accolta, tranne se elementi nuovi giustificano il deferimento dinanzi al pubblico ministero. Se per contro il matrimonio è stato celebrato senza il rilascio preliminare del certificato, la trascrizione deve essere preceduta dall'audizione, tranne se gli agenti diplomatici francesi non ne ravvisano la necessità in assenza di sospetti di matrimonio simulato. Inoltre, se viene adito il Procuratore della Repubblica di Nantes per mancata validità di tale matrimonio, questi, avendo competenza esclusiva, ha la facoltà di opporsi all'iscrizione obbligando quindi i coniugi ad avviare un procedimento giudiziario per ottenere la trascrizione effettiva dell'atto. La mancata risposta del pubblico ministero deve indurre i coniugi ad adire il tribunale al medesimo fine, poiché il silenzio del pubblico ministero equivale a un'opposizione alla trascrizione.

In Grecia si applicano le disposizioni generali sul matrimonio: prima della celebrazione deve essere prodotta l'autorizzazione al matrimonio rilasciata dal sindaco o dal presidente del Comune dell'ultimo domicilio di ciascun futuro coniuge (art. 1368 del Codice civile).

In Ungheria vengono effettuate misure di controllo preventive nelle procedure di stato civile preliminari alla celebrazione del matrimonio di uno straniero in Ungheria e nella registrazione dei matrimoni celebrati all'estero, nonché nell'attuazione delle misure da parte della polizia degli stranieri. Nei primi due casi spetta all'autorità competente verificare il rispetto delle condizioni legali necessarie per il matrimonio.

Per quanto concerne la procedura preliminare alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale dello stato civile controlla il rispetto delle condizioni legali e l'assenza di impedimenti. Uno straniero può sposare un Ungherese o un altro straniero residente legalmente nel Paese se presenta un certificato di capacità matrimoniale. Secondo il decreto-legge n. 13/1979 sul diritto internazionale privato, durante la procedura preliminare lo straniero deve dimostrare l'assenza di impedimenti al matrimonio secondo la legge in vigore nel suo Paese d'origine, la sua identità, la sua cittadinanza, il suo stato civile (situazione familiare) e il suo domicilio; gli articoli 8 e 13 del decreto-legge 17/1982 sui registri dello stato civile, la celebrazione del matrimonio e il nome indicano i giustificativi d'identità e di cittadinanza richiesti. Prima della celebrazione del matrimonio di uno straniero, tali documenti sono trasmessi all'ufficio amministrativo regionale, che decide sulla loro ammissibilità e può, all'occorrenza, dispensare dall'obbligo di presentare un certificato di capacità matrimoniale. L'interessato sprovvisto di questo/i documento/i non può sposarsi, ma l'ufficiale dello stato civile non ha la competenza di verificare la regolarità del soggiorno.

Per quanto riguarda le procedure di registrazione di un matrimonio celebrato all'estero, l'autorità competente – l'ufficio immigrazione e cittadinanza di Budapest – esamina il dossier prima di iscrivere l'atto nei registri ungheresi.

Quanto alle procedure in materia di stranieri, la polizia degli stranieri controlla l'esistenza di una comunione domestica tra i coniugi prima di rilasciare il visto, il permesso di soggiorno o di domicilio. Può rifiutare di rilasciare o rinnovare il titolo di soggiorno/domicilio se il matrimonio era stato contratto unicamente al fine di ottenerlo. I metodi d'indagine per individuare i matrimoni di compiacenza consistono nell'audizione simultanea dei coniugi e nell'esame della situazione.

In Italia l'articolo 116 del Codice civile, come modificato dalla legge n. 94/2009, stabilisce che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve soggiornare regolarmente sul territorio nazionale. Esso deve presentare all'ufficiale dello stato civile: a) una dichiarazione dell'autorità competente del suo Paese, dalla quale risulta che secondo le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio e b) un documento che attesta la regolarità del suo soggiorno nel territorio italiano. Una tale condizione deve sussistere al momento della pubblicazione e della celebrazione del matrimonio. In assenza di una tale documentazione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere agli atti richiesti. La regolarità del soggiorno è attestata a) dal permesso di soggiorno; b) dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; c) dalla carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione europea.

In caso di soggiorni inferiori a tre mesi possibili senza apposito permesso, lo straniero che si vuole sposare deve richiedere il permesso di soggiorno. In tal caso, la regolarità del suo soggiorno è attestata: a) per lo straniero proveniente da Paesi non membri dell'Unione europea, dal timbro Schengen apposto sul suo documento di viaggio dall'autorità di frontiera; b) per lo straniero proveniente dall'area Schengen, dalla copia della dichiarazione di presenza resa al prefetto di polizia entro otto giorni a decorrere dalla sua entrata; c) dalla dichiarazione resa conformemente all'articolo 109 del R.D. n. 773/1931 ai gerenti di stabilimenti alberghieri e di altre strutture analoghe.

Disposizioni speciali riguardano il matrimonio in Italia: a) dello straniero che attende il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che deve presentare il contratto di soggiorno per lavoro stipulato con il datore di lavoro allo «Sportello Unico per l'immigrazione» (art. 5 co. 3bis e art. 5bis T.U.), la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata al medesimo «Sportello» e l'attestazione relativa alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno; b) dello straniero che attende il rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, che deve presentare il visto d'entrata, la copia dell'autorizzazione rilasciata dallo «Sportello» e l'attestazione relativa alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno; e c) dello straniero che attende il rinnovo del suo permesso di soggiorno, che deve presentare l'attestazione della domanda di rinnovo e il permesso da rinnovare.

Il sindaco ha il dovere di segnalare alle autorità competenti, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione di uno straniero che gli risulta ufficialmente irregolare in seguito all'apertura di una procedura matrimoniale (art. 54 co. 10bis della legge n. 267 del 18.8.2000). Inoltre, ogni ufficiale pubblico (compreso l'ufficiale dello stato civile) che viene a conoscenza di un reato di immigrazione clandestina (entrata o soggiorno illegale nel territorio dello Stato: art. 10bis D.Lgs. n. 286 del

25.7.1998) deve denunciarlo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331 del Codice di procedura penale).

In Lussemburgo la legislazione non subordina la celebrazione del matrimonio alla regolarità del soggiorno del futuro coniuge nel territorio. Di conseguenza, nessun controllo è operato su tale punto. Inoltre, il diritto lussemburghese non prevede misure specifiche in caso di sospetto di matrimonio di convenienza. L'ufficiale dello stato civile non è abilitato a sospendere la celebrazione e il pubblico ministero non ha la competenza di proporre opposizione. Tuttavia, esiste un progetto di legge che mira in particolare a rafforzare i poteri di tali autorità in caso di matrimonio di convenienza.

Nei Paesi Bassi l'articolo 44 del Libro I del Codice civile prevede, in caso di matrimonio o di unione domestica registrata con uno straniero, l'obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione del capo della polizia in merito alla regolarità del soggiorno del futuro coniuge o partner registrato. Tale dichiarazione non è richiesta se la coppia risiederà all'estero dopo il matrimonio o la registrazione dell'unione domestica o se si tratta di due cittadini di Stati membri dell'Unione europea o Stati parti alla Convenzione sullo Spazio economico europeo. Se sospetta che si tratti di un matrimonio di convenienza, l'ufficiale dello stato civile rifiuta di procedere alla celebrazione; i futuri coniugi hanno quindi la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla Corte d'appello (art. 18*b* e 27 Libro I del Codice civile); anche il pubblico ministero può opporsi al matrimonio (art. 53 cpv. 3 Libro I del Codice civile).

La medesima procedura è applicabile in vista del riconoscimento di un matrimonio o un partenariato contratto all'estero; se il matrimonio o l'unione registrata è riconosciuta nei Paesi Bassi, è iscritta nel registro comunale di base. La regolarità del soggiorno è verificata dalla polizia degli stranieri. Le verifiche in vista del riconoscimento di un matrimonio o di un partenariato contratto all'estero sono effettuate dall'ufficiale del registro comunale di base, all'occorrenza consigliato dall'ufficiale dello stato civile dell'Aia (art. 36*a* e 40 cpv. 2 della legge sull'amministrazione comunale di base); può rifiutare l'iscrizione in caso di dubbio e gli interessati possono quindi proporre un ricorso amministrativo (art. 83 e 86 della legge sull'amministrazione comunale di base, che si riferiscono alla legge generale sul diritto amministrativo).

In Polonia il matrimonio tra uno straniero e un cittadino polacco non è sottoposto ad alcuna condizione particolare, ma deve conformarsi alle disposizioni generali previste per la celebrazione di qualsiasi matrimonio: controllo dell'identità dei futuri coniugi, verifica dell'assenza di impedimenti, presentazione di un certificato di capacità matrimoniale o di una sentenza polacca sostitutiva. Per contro, non viene controllata *a priori* l'effettività del consenso dei coniugi da parte dell'ufficiale dello stato civile, poiché è possibile soltanto un controllo *a posteriori* (cfr. infra). Analogamente, il controllo della regolarità del soggiorno di uno straniero non è previsto né dalla legislazione né dal codice della famiglia e della tutela né dalla legge sugli stranieri.

In Portogallo, ai fini dell'istruzione del dossier matrimoniale, lo straniero che desidera sposare un Portoghese deve fornire un certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalle sue autorità nazionali (art. 166 del Codice dello stato civile); l'ufficiale dello stato civile non è tuttavia competente per verificare la regolarità del soggiorno dello straniero e non può dunque rifiutarsi di celebrare il matrimonio adducendo il pretesto dell'illegalità del soggiorno dell'interessato. Non può nemmeno controllare *a priori* l'effettività del consenso dei futuri coniugi, poiché è possibile soltanto un controllo *a posteriori* (cfr. infra).

Secondo l'articolo 19 della legge del 2004 sull'asilo e l'immigrazione (trattamento dei richiedenti, ecc.) del Regno Unito (Asylum and Immigration [Treatment of Claimants, etc.] Act 2004), per poter effettuare una dichiarazione di matrimonio presso l'ufficio dello stato civile appositamente designato, uno straniero che non è cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo deve essere titolare di un «visto per matrimonio» o di un «visto per fidanzato» rilasciato dai consolati o dagli alti commissariati britannici o beneficiare di un'autorizzazione di matrimonio («certificate of approval») rilasciata dall'Home Office (Servizi dell'immigrazione e della cittadinanza: Immigration and Nationality Division) e il cui costo è passato da 135 a 295 sterline; gli ufficiali incaricati della registrazione devono verificare tale condizione prima di accettare una dichiarazione di matrimonio. Tuttavia, in Inghilterra e nel Galles queste disposizioni non si applicano ai matrimoni celebrati secondo i riti della Chiesa anglicana e del Galles preceduti da una pubblicazione di matrimonio. I vescovi di Londra e di Southwark hanno comunque informato i membri del loro clero che occorreva invitare tutte le coppie

desiderose di sposarsi con rito anglicano a sollecitare un'autorizzazione presso un *superintendent registrar* prima di celebrarne l'unione se uno o entrambi i futuri coniugi sono soggetti al controllo dell'immigrazione; in tal modo questi matrimoni devono adempire i requisiti dell'Home Office, il che non sarebbe avvenuto nel caso di una pubblicazione di matrimonio. Gli ufficiali incaricati della registrazione devono segnalare all'Home Office ogni matrimonio che, a loro avviso, è stato contratto al fine di eludere la normativa sull'immigrazione. In tal caso, i Servizi dell'immigrazione e della cittadinanza (l'IND) aggregati all'Home Office condurranno un'inchiesta (art. 24 della legge del 2004 sull'asilo e l'immigrazione).

Va osservato che le disposizioni di tale legge sono state contestate in giudizio. Nella causa Mahmoud Baiai e altri contro il Ministro dell'Interno [Secretary of State for the Home Department]), la Corte d'Appello è stata adita con un ricorso contro due decisioni dell'Alta Corte. Nella prima, i ricorrenti sostenevano che le disposizioni in causa e la politica seguita in materia di certificati di approvazione (qui di seguito «scheme») erano illegali, poiché violavano gli articoli 12 e 14 (diritto al matrimonio e divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; nella seconda, il ricorrente (un immigrato illegale senza alcun permesso di soggiorno) ha contestato l'applicazione dello «scheme» nel suo caso particolare. L'Alta Corte aveva dato ragione ai ricorrenti nella prima azione e all'Home Secretary nella seconda.

Nella sua decisione del 23 maggio 2007, la Corte d'Appello riconosce che l'obiettivo di impedire i matrimoni simulati contratti per evitare i controlli sull'immigrazione riveste un'importanza sufficiente a giustificare determinate restrizioni del diritto conferito dall'articolo 12. Tuttavia, conclude che lo «scheme» non soddisfa il criterio della proporzionalità: non vi è alcun legame razionale («rational link») tra lo scopo di evitare i matrimoni simulati e lo «scheme», poiché quest'ultimo non tiene conto dei fatti e delle circostanze del caso. Come conseguenza dello «scheme», si presume che il matrimonio di una persona sprovvista di permesso di soggiorno di sei mesi non sia un vero matrimonio («genuine marriage»). In altri termini, l'applicazione dello «scheme» non dipende dalla qualità del matrimonio, ma soltanto dallo statuto migratorio dell'interessato. Secondo la Corte, il Ministro dell'Interno potrebbe interferire nell'esercizio dei diritti conferiti dall'articolo 12 soltanto nei casi che riguardano (molto probabilmente) i matrimoni simulati contratti per migliorare lo statuto migratorio di una persona. Per essere proporzionato, lo «scheme» avrebbe dovuto comportare un esame di ogni caso individuale o essere in grado di identificare i casi che con ogni probabilità rientrano in tale categoria. Quanto alla seconda azione, la Corte d'Appello ha accolto il ricorso: il difetto dello «scheme», ossia il fatto che impedisce i matrimoni fondandosi sullo statuto migratorio piuttosto che sull'esame della vera («genuine») natura del matrimonio, vale sia per le persone senza permesso di soggiorno sia per i titolari di un permesso di breve durata.

Il Ministro dell'Interno è stato autorizzato a proporre ricorso dinanzi alla Camera dei Lord e, fino a nuovo ordine, gli ufficiali dello stato civile sono stati invitati ad applicare lo «scheme». Nella sua sentenza del 30 luglio 2008, la Camera dei Lord ha ritenuto che lo Stato britannico avesse il diritto di tentare di impedire i matrimoni di convenienza e che l'articolo 19 della legge del 2004 sull'immigrazione e l'asilo (trattamento dei richiedenti, ecc.) non fosse incompatibile con la legge del 1998 sui diritti dell'uomo per quanto concerne questo aspetto particolare. Tuttavia, la Camera dei Lord ha espresso il proprio accordo con le sentenze pronunciate in precedenza ritenendo illegale il sistema dei certificati di capacità matrimoniale istituito nel 2005, respingendo l'appello presentato dal Ministro dell'Interno. Allo stesso modo, la Camera dei Lord ha criticato le tasse elevate da versare per ottenere un certificato. L'Agenzia delle frontiere del Regno Unito (*UKBA - United Kingdom Border Agency*) sta procedendo all'esame di tale sentenza; nel frattempo continuerà ad applicare il proprio «scheme» (per maggiori informazioni, cfr. il sito:

[www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/visitingtheuk/coaguidance](http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/visitingtheuk/coaguidance)).

La Corte d'Appello non si è pronunciata sui reclami fondati sull'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di discriminazione), poiché il Ministro dell'Interno non aveva impugnato la conclusione dell'Alta Corte secondo cui la deroga a favore dei matrimoni celebrati con rito anglicano costituiva una discriminazione ai sensi di tale articolo. Dato che i tribunali hanno ritenuto che l'esclusione nella legislazione (art. 19 della legge del 2004 sull'immigrazione e l'asilo [trattamento dei richiedenti, ecc.]) dei preliminari ecclesiastici al matrimonio (pubblicazione e licenza di matrimonio) in Inghilterra e nel Galles violasse l'articolo 14 e fosse incompatibile con la legge del 1998 sui diritti

dell'uomo, il Ministro dell'Interno ha tuttavia avviato la revoca di tale misura discriminatoria; le discussioni con la Chiesa anglicana e del Galles proseguono.

Mentre la legislazione svizzera in vigore fino al 31 dicembre 2007 non prevedeva il controllo da parte di un ufficiale dello stato civile, del pubblico ministero, di un giudice o di un'autorità amministrativa riguardo alla regolarità del soggiorno di uno straniero prima della celebrazione del matrimonio con un cittadino svizzero, la legge federale sugli stranieri entrata in vigore il 1° gennaio 2007 ha introdotto nel Codice civile varie misure tese a lottare contro i matrimoni di convenienza. Il nuovo articolo 97a CC permette agli ufficiali dello stato civile di rifiutarsi di celebrare un matrimonio manifestamente abusivo che uno straniero intende contrarre unicamente per eludere le regole relative all'ammissione e al soggiorno; in tal caso l'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati e può sollecitare qualsiasi informazione presso altre autorità o terzi. Inoltre, l'articolo 105 CC, riguardante le cause di nullità assoluta del matrimonio, è stato integrato e dispone che un matrimonio va annullato d'ufficio se uno degli sposi non intendeva creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri (art. 105 n. 4 CC). Queste nuove misure predisposte dagli articoli 97a e 105 numero 4 CC sono state inserite anche nella legge sull'unione domestica registrata (art. 6 cpv. 2 e 3 e art. 9 cpv. 1 LUD).

In linea di principio, un matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera, tranne se i due fidanzati sono domiciliati in Svizzera e hanno manifestamente contratto il matrimonio all'estero con l'intenzione di eludere le disposizioni sulla nullità del matrimonio previste dal diritto svizzero (art. 45 LDIP); tuttavia viene iscritto nei registri svizzeri soltanto in virtù di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza (art. 32 LDIP). La decisione spetta alla polizia degli stranieri se nessuno dei coniugi è svizzero ed è presentata una domanda di ricongiungimento familiare.

I fidanzati possono contestare il rifiuto, da parte dell'ufficiale dello stato civile, di celebrare il matrimonio davanti alla rispettiva autorità cantonale di vigilanza; la decisione di quest'ultima può a sua volta essere impugnata dinanzi alle autorità cantonali competenti, che devono comprendere almeno un'autorità giudiziaria; il Tribunale federale può essere adito in ultima istanza. La decisione dell'autorità di polizia degli stranieri può essere contestata anche dinanzi alle autorità cantonali e, in ultimo grado, davanti al Tribunale federale.

Vanno inoltre segnalati due interventi parlamentari di segno opposto: il primo esige che i fidanzati dimostrino di risiedere legalmente in Svizzera producendo un permesso di dimora o un visto valido (iniziativa n. 05.463 del 16 dicembre 2005 del consigliere nazionale Toni Brunner, «Impedire la conclusione di matrimoni simulati»; i lavori parlamentari sono in corso); il secondo chiede al Consiglio federale di intervenire presso i Cantoni affinché il diritto al matrimonio sia garantito, anche ai «sans papier», a prescindere dallo statuto legale dei fidanzati (interpellanza n. 06.3341 del 22 giugno 2006 della consigliera nazionale Menetrey-Savary, «Matrimoni misti ostacolati?»). Attualmente il Parlamento sta elaborando un progetto di legge che dà seguito all'iniziativa «Impedire i matrimoni simulati», mentre l'interpellanza, che chiedeva il contrario, non ha avuto seguito.

In Turchia la legislazione non prevede alcun controllo della regolarità del soggiorno di uno straniero prima della celebrazione del matrimonio con un cittadino turco, in quanto è richiesta unicamente la produzione di un certificato di capacità matrimoniale (Regolamento matrimoniale, art. 12 e 20).

### **III - Sanzioni a posteriori**

Una volta accertato che è stato contrattato un matrimonio di convenienza, molto spesso è possibile infliggere sanzioni di varia natura (civili, penali, amministrative).

#### **A – Sanzioni civili**

In Germania un matrimonio di convenienza può essere annullato mediante decisione giudiziaria (co. 1313 e 1314 cpv. 2 n. 5 BGB), tranne se i coniugi hanno vissuto come marito e moglie dopo la celebrazione (co. 1315 cpv. 1 periodo 1 n. 5 BGB). Sono applicabili anche le regole del Codice di procedura civile in materia di divorzio (co. 606 segg. e 631 Zivilprozessordnung [ZPO]).

In Belgio un matrimonio può essere annullato giudizialmente su richiesta del pubblico ministero, di uno dei coniugi o di qualsiasi interessato (art. 146<sup>bis</sup> e 184 del Codice civile) se dalle circostanze emerge che è stato contratto da almeno un coniuge unicamente al fine di ottenere un vantaggio in materia di soggiorno (art. 146<sup>bis</sup> del Codice civile). I tribunali belgi sono competenti per giudicare, in applicazione delle regole procedurali di diritto comune, qualsiasi domanda di nullità presentata dal pubblico ministero se il matrimonio è stato celebrato in Belgio o se uno dei coniugi è belga o risiede abitualmente in Belgio al momento della presentazione della domanda (art. 43 2° del Codice di diritto internazionale privato). Sono inoltre abilitati a giudicare ogni domanda riguardante il matrimonio o i suoi effetti e quindi anche ogni domanda di nullità del matrimonio se, al momento della presentazione della domanda congiunta (ipotesi poco probabile in caso di matrimonio simulato), uno dei coniugi risiede abitualmente in Belgio, l'ultima residenza abituale comune dei coniugi era situata in Belgio meno di 12 mesi prima, il coniuge richiedente risiede abitualmente in Belgio da almeno 12 mesi oppure i coniugi sono cittadini belgi (art. 42 del codice di diritto internazionale privato).

In Spagna il matrimonio simulato può essere annullato per mancato consenso (art. 73 del Codice civile). Siccome la domanda di nullità del matrimonio è soggetta alle stesse regole procedurali riguardanti lo stato civile, il pubblico ministero deve parteciparvi (art. 749 della legge sulla procedura civile).

In Francia l'assenza di volontà matrimoniale costituisce una causa di nullità assoluta del matrimonio, che di conseguenza non va confermata. L'azione può essere promossa entro 30 anni da qualsiasi interessato, in particolare dal pubblico ministero. Nel caso di un matrimonio contratto all'estero da un Francese o da un cittadino franco-straniero, soltanto il Procuratore delle Repubblica di Nantes ha la competenza di valutarne la validità e perseguirne l'annullamento (art. 1056-1 NCPC), in particolare in caso di assenza di volontà matrimoniale reale (art. 146 del Codice civile) o di celebrazione in assenza del coniuge francese (art. 146-1 del Codice civile). Una volta pronunciata, la nullità di un matrimonio di convenienza ha effetto retroattivo. L'atto di matrimonio iscritto in un registro comunale o consolare francese è annullato e non può più essere reso pubblico a mezzo di copie o estratti. Se l'azione di nullità è successiva a una domanda di trascrizione di un matrimonio celebrato all'estero, quest'ultimo viene registrato soltanto ai fini dell'annullamento e non può più essere reso pubblico una volta apposta la menzione dell'annullamento.

In Italia il carattere simulato del matrimonio costituisce causa di nullità; il matrimonio può dunque essere annullato in virtù delle regole di diritto comune mediante decisione giudiziaria con effetto retroattivo a decorrere dal giorno della celebrazione (art. 123 del Codice civile). Di conseguenza, tale decisione comporterà la revoca del titolo di soggiorno rilasciato al coniuge straniero ed eventualmente la sua espulsione (art. 30-*bis* del T.U.).

In Lussemburgo attualmente non esiste alcuna sanzione specifica in caso di matrimonio di convenienza, ma un progetto di legge prevede l'introduzione di sanzioni civili. In generale, il Codice civile dispone che non vi è matrimonio in assenza di consenso (art. 146) e che ogni matrimonio contratto senza il libero consenso di uno o entrambi i coniugi può essere contestato dai coniugi o da quello il cui consenso non è stato dato liberamente (art. 180). L'articolo 184 del Codice civile autorizza il pubblico ministero a contestare i matrimoni contratti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 144 (età minima), 147 (bigamia), 161, 162 e 163 (matrimoni tra consanguinei). L'annullamento del matrimonio è pronunciato dal «Tribunal d'arrondissement» o dalla «Cour supérieure de Justice». L'atto di matrimonio stilato in base a una situazione fraudolenta è annullato e i conseguenti atti di stato civile sono aggiornati con l'apposizione di una menzione.

Nei Paesi Bassi il pubblico ministero può chiedere l'annullamento del matrimonio celebrato nel Paese e l'atto viene quindi radiato (art. 71a Libro I del Codice civile). L'ufficiale dell'amministrazione comunale di base può rifiutare di iscrivere nel suo registro il matrimonio celebrato all'estero (art. 37 cpv. 2 della legge sull'amministrazione comunale di base). Per annullare il matrimonio occorre dimostrare che i futuri coniugi hanno contratto matrimonio unicamente per ottenere un permesso di soggiorno per uno di loro. A tal fine sono considerati vari indizi (p. es. una grande differenza d'età tra i futuri coniugi, non parlare la stessa lingua, fare fatica a capirsi o sapere poco del coniuge) che, combinati tra loro, possono portare a concludere che si tratta effettivamente di un matrimonio di convenienza.

In Portogallo il matrimonio simulato celebrato in territorio nazionale può essere annullato mediante decisione giudiziaria pronunciata su richiesta del pubblico ministero, informato dall'ufficiale dello stato

civile (art. 1631 cpv. b; art. 1632; art. 1635 lett. d e art. 1640 del Codice civile); il pubblico ministero deve quindi fornire tutte le prove dell'assenza di reale intenzione matrimoniale. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero e in seguito trascritto nei registri portoghesi, l'ufficiale dello stato civile che scopre la verità deve avvisare il pubblico ministero, che può promuovere un'azione di nullità.

In Svizzera, in linea di principio, in tutte le procedure matrimoniali i giudici valutano in piena autonomia le prove fornite, che sono a carico del richiedente (art. 8 CC), e possono ritenere accertati i fatti invocati a sostegno di una domanda di annullamento soltanto se sono convinti della loro pertinenza (art. 139 CC su rinvio dell'art. 110 CC) per preservare la libertà matrimoniale garantita dalla Costituzione federale (art. 14 Cost.) e dall'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel caso di un'azione di nullità del matrimonio fondata su una causa di nullità assoluta come l'esistenza di un matrimonio fraudolento, l'azione può essere promossa d'ufficio, senza condizioni di scadenza, dall'autorità cantonale competente per il luogo di domicilio dei coniugi o da qualsiasi interessato (art. 106 CC). In termini civili la legge federale sugli stranieri, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, ha introdotto nuove sanzioni: un matrimonio simulato deve infatti essere annullato se non è stato contratto per fondare un'unione coniugale, bensì per eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri (art. 105 n. 4 CC) e la presunzione di paternità non è più applicabile al figlio nato da una tale unione annullata (art. 109 cpv. 3 CC). Le medesime condizioni di annullamento si applicano alle unioni domestiche di convenienza (art. 9 cpv. 1 lett. c LUD).

In Turchia non vi sono sanzioni civili specifiche. Tuttavia, secondo il diritto comune della nullità del matrimonio, un'unione contratta da uno straniero con un Turco unicamente per acquistare in maniera agevolata la cittadinanza turca potrebbe essere annullata su richiesta del coniuge turco ingannato quanto all'intenzione matrimoniale del suo coniuge (art. 149 CC).

Le legislazioni di Croazia, Grecia, Ungheria e Polonia non prevedono sanzioni civili, e un matrimonio simulato non può essere annullato per questo motivo. In Croazia, qualsiasi matrimonio contratto in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 26-30 della legge sulla famiglia può essere ritenuto nullo (art. 30 della legge sulla famiglia). Nel Regno Unito ogni matrimonio contratto secondo le disposizioni previste dalla legge sul matrimonio applicabile in Inghilterra e nel Galles, in Scozia o nell'Irlanda del Nord sarà considerato valido, anche se è stato concluso per eludere la normativa in materia di immigrazione (o per qualsiasi altro scopo). Di conseguenza, un matrimonio di convenienza non è considerato irregolare e non sono previste sanzioni particolari. Non è nemmeno possibile annullare un matrimonio per il semplice motivo che è stato contratto per eludere la normativa in materia di immigrazione. Occorrerebbero altri motivi, come la bigamia ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge sul matrimonio applicabile in Inghilterra e nel Galles, in Scozia o nell'Irlanda del Nord.

## **B – Sanzioni penali**

Vari Paesi menzionano la possibilità di applicare le disposizioni generali in materia di falsi e utilizzo di falsi; altri prevedono anche sanzioni specifiche in caso di matrimonio simulato.

In Germania il matrimonio simulato per ottenere una carta di soggiorno è passibile di una pena detentiva di tre anni al massimo o di una multa (co. 95 cpv. 2 n. 2 della legge sul soggiorno: Aufenthaltsgesetz).

Dall'entrata in vigore il 21 febbraio 2006 della legge del 12 gennaio 2006 che modifica la legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, il domicilio e l'allontanamento degli stranieri, in Belgio chiunque contragga un matrimonio di convenienza, oltre a incorrere nelle disposizioni generali per falso e falso in documenti eventualmente applicabili, è passibile di pena se conclude tale matrimonio unicamente per ottenere un diritto di soggiorno o per far accordare un diritto di soggiorno al suo coniuge. Chiunque contragga un matrimonio nelle circostanze di cui all'articolo 146<sup>bis</sup> del Codice civile è punito con una pena detentiva da otto giorni a tre mesi o con una multa da 26 a 100 euro; chiunque riceva una somma di denaro come retribuzione per contrarre un tale matrimonio è punito con una pena detentiva da 15 giorni a un anno o con una multa da 50 a 250 euro; chiunque ricorra a violenza o minacce nei confronti di una persona per costringerla a concludere un tale matrimonio è punito con una pena detentiva da un mese a due anni o con una multa da 100 a 500 euro (art. 79<sup>bis</sup> co. 1 della legge di cui sopra). Anche il tentativo di reato è punibile.

In Spagna sono passibili di pena soltanto i matrimoni illeciti per bigamia o contratti con l'intenzione di arrecare torto all'altro coniuge (art. 217 e 219 del Codice penale).

In Francia il matrimonio contratto per ottenere un titolo di soggiorno o la cittadinanza francese costituisce un reato secondo la legge n. 2003-1119 del 26 novembre 2003. Prima di tale legge, il coniuge francese poteva essere sanzionato penalmente per aiuto al soggiorno irregolare. Ora l'articolo L. 623-1 del codice dell'entrata e del soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo (CESEDA) dispone che il fatto di contrarre un matrimonio soltanto per ottenere o far ottenere un titolo di soggiorno oppure per acquisire o fare acquisire la cittadinanza francese è punito con una pena detentiva di cinque anni e una multa di 15 000 euro. Le stesse pene sono applicabili in caso di organizzazione o di tentativo di organizzazione di un matrimonio ai medesimi fini; sono portate a una pena detentiva di dieci anni e una multa di 750 000 euro se il reato è commesso in banda organizzata. Inoltre, l'articolo L. 623-2 stabilisce pene complementari: divieto di soggiorno per al massimo cinque anni; divieto di entrata in territorio francese, a determinate condizioni, per dieci anni al massimo o a titolo definitivo; infine, se il reato è stato commesso da un terzo, divieto per cinque anni al massimo di esercitare l'attività professionale o sociale in occasione della quale il reato è stato commesso.

In Italia non sono previste sanzioni penali specifiche in caso di matrimonio simulato, ma sono applicabili disposizioni più generali. L'articolo 10-*bis* del testo unico, introdotto dalla legge n. 94/2009, stabilisce che lo straniero che entra o si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico nonché di quelle della legge 28 maggio 2007 è punito con l'ammenda da 5000 a 10 000 euro. Lo straniero denunciato per entrata e soggiorno illegali è passibile di espulsione immediata. Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15 000 euro per ogni persona (art. 12 co. 1 T.U.); se l'interessato ne trae profitto, anche indiretto, le pene comminate vanno da quattro a 15 anni di reclusione e una multa di 15 000 euro per ogni persona (art. 12 co. 3 T.U.), sanzioni che possono essere ulteriormente aggravate in diversi casi (in particolare se l'ingresso e il soggiorno illegali sono procurati a cinque o più persone, se il fatto è commesso da tre o più persone, in concorso tra loro o utilizzando documenti contraffatti o alterati oppure per sfruttare minori e stranieri, ecc.; art. 12 co. 3-bis e 3-ter T.U.). Pertanto, i coniugi rischiano, oltre alle sanzioni civili applicabili in caso di matrimonio simulato, anche le pene illustrate.

In Lussemburgo attualmente il fatto di contrarre un matrimonio di convenienza non è punibile penalmente in quanto tale, ma un progetto di legge prevede di introdurre reati penali specifici. Tuttavia, possono essere applicate le disposizioni in materia di falso in documenti e di utilizzo di falsi (art. 193-197 del Codice penale). Inoltre, l'ufficiale dello stato civile può essere sanzionato se ha omesso di enunciare nell'atto di matrimonio i consensi prescritti dalla legge o se ha celebrato un matrimonio senza aver accertato l'esistenza di tali consensi; rischia una multa da 251 a 5000 euro (art. 264 del Codice penale).

Nei Paesi Bassi una pena detentiva e una multa sono comminate agli autori dei reati seguenti: in caso di falso in documenti in seguito alla redazione e all'utilizzo di un documento falso o alla falsificazione di un documento destinato a fungere da prova si rischia una pena detentiva di sei anni al massimo o una multa di categoria cinque, il cui ammontare massimo è di 74 000 euro (art. 225 del Codice penale); la pena è portata a sette anni di detenzione se il reato riguarda atti autentici come gli atti dello stato civile (art. 226 del Codice penale); le persone che utilizzano, rilasciano o detengono un atto falso o falsificato rischiano le medesime sanzioni. In caso di falsa dichiarazione in un atto autentico e di utilizzo di un tale atto è comminata una pena detentiva di sei anni al massimo o una multa di categoria cinque (art. 227 del Codice penale). In caso di dichiarazione di dati falsi forniti per ottenere vantaggi per sé stessi o per qualcun altro (art. 227a del Codice penale) o in caso di omessa indicazione entro i termini previsti dei dati obbligatori richiesti dalla legge per ottenere vantaggi indebiti per sé stessi o per altri si incorre in una pena detentiva massima di quattro anni o una multa di categoria cinque (art. 227b del Codice penale).

In Polonia il Codice penale non prevede alcuna sanzione specifica in caso di matrimonio simulato, ma un cittadino polacco può essere sanzionato penalmente se facilita illegalmente il soggiorno di uno straniero: in linea di massima è passibile di una pena detentiva da tre mesi a cinque anni, ma se non

ne ha tratto alcun profitto materiale, il giudice può rinunciare ad applicare la pena (art. 264a del Codice penale, introdotto nel 2004).

Il Regno Unito non contempla sanzioni specifiche per i matrimoni di convenienza, ma applica le disposizioni generali. In Inghilterra e nel Galles, ogni individuo colpevole di false dichiarazioni può essere perseguito conformemente alla legge del 1911 sulla falsa testimonianza (Perjury Act 1911) e è passibile di un massimo di sette anni di reclusione o di 2 anni di detenzione o di una multa oppure dell'applicazione di una delle due pene detentive e della multa [... *liable to penal servitude for a term not exceeding seven years, or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to a fine or to both such penal servitude or imprisonment and fine*].

In Scozia chiunque si renda colpevole di false dichiarazioni, di falsificazione o di produzione di estratti, certificati o dichiarazioni falsi dello stato civile può essere perseguito in conformità con l'articolo 53 della legge scozzese del 1965 o con l'articolo 24 della legge del 1977 sul matrimonio [section 53 of the 1965 Act o section 24 of the Marriage (Scotland) Act 1977 (the 1977 Act)] e rischia una sanzione penale che, a seconda della natura del reato e del tribunale competente, può consistere in una pena detentiva massima di due anni, in una multa illimitata o nel cumulo delle due pene.

In Irlanda del Nord chiunque si renda colpevole di false dichiarazioni può essere perseguito conformemente alla legge del 1976 sulla registrazione delle nascite e dei decessi (*Births & Deaths Registration (NI) Order 1976, article 45*), alla legge sul matrimonio (The Marriage [NI] Order 2003, article 38) o alla legge del 1979 sulla falsa testimonianza (The Perjury [NI] Order 1979, articles 8 & 9); rischia una pena detentiva massima di due anni, una multa o una combinazione di entrambe le sanzioni.

In Svizzera la legge federale sugli stranieri (art. 118 cpv. 1 LStr), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, prevede una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria per chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione di tale legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia revocato. Inoltre, chiunque, nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un tale matrimonio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nessuna sanzione penale specifica è prevista dalle legislazioni di Croazia, Grecia, Ungheria, Portogallo e Turchia. Tuttavia, le sanzioni penali previste all'articolo 230 del Codice penale turco sono applicabili agli interessati se il pubblico ministero è adito da uno di essi, dalla Direzione generale del servizio dello stato civile e della cittadinanza subordinato al Ministero dell'Interno (*Nüfus ve Vatandaslik Isleri Genel Müdürlüğü*) o da un ufficio dello stato civile per un matrimonio contratto alle condizioni rientranti nell'articolo 56 del regolamento matrimoniale (persona che contrae matrimonio con una persona già coniugata, persona che contrae matrimonio dissimulando la sua vera identità, persona che contrae o celebra un matrimonio religioso senza matrimonio civile). Il tribunale annulla il matrimonio e decide la sanzione penale da infliggere.

### **C – Sanzioni amministrative o sanzioni di altro tipo**

In Germania un permesso di soggiorno è accordato al coniuge conformemente all'articolo 6 della legge fondamentale (Grundgesetz) sulla protezione del matrimonio e della famiglia (co. 27 della legge sul soggiorno: Aufenthaltsgesetz). Ma se l'ufficio stranieri (Ausländerbehörde) constata che dopo la celebrazione del matrimonio non vi è comunione domestica può revocare la carta di soggiorno e porre fine alla permanenza dello straniero in Germania (co. 50 segg. della legge sul soggiorno).

In Belgio l'acquisto della cittadinanza belga da parte del coniuge di un cittadino belga è previsto dall'articolo 16 del codice della cittadinanza belga. D'ora in avanti è previsto di estendere la revoca della cittadinanza in caso di frode. L'articolo 23 della legge sul codice della cittadinanza come modificato dalla legge del 27 dicembre 2006 (M.B. 28.12.2006) contenente norme varie (art. 387) dispone che i Belgi che non hanno acquisito la loro cittadinanza per nascita o in virtù dell'articolo 11 (figlio nato in Belgio da un genitore nato in Belgio) possono essere privati della cittadinanza belga nei casi seguenti: se hanno acquisito la cittadinanza belga in base a fatti dissimulati o presentati in modo alterato oppure in base a dichiarazioni false o a documenti falsi o contraffatti determinanti nella decisione di concessione della cittadinanza (art. 23 1°); o se vengono gravemente meno ai loro doveri

di cittadini belgi (art. 23 2°). L'azione di revoca della cittadinanza prevista al 1° cade in prescrizione dopo cinque anni dalla data di ottenimento della cittadinanza belga.

Inoltre, dall'entrata in vigore il 1° giugno 2007 della legge del 15 settembre 2006 che modifica la legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, il domicilio e l'allontanamento degli stranieri (M.B. 6.10.2006), che traspone la direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea, la domanda di ricongiungimento familiare può essere non soltanto rifiutata (art. 11 co. 1° 4°), ma anche revocata (art. 11 co. 2° 4°). Il diritto al soggiorno può essere negato e revocato se si constata che non è stato formato alcun nucleo familiare, che le condizioni imposte non sono più adempiute o che è stata commessa una frode, in particolare se il matrimonio è stato contratto unicamente per permettere allo straniero di entrare o di soggiornare nel Regno. È stato predisposto anche un sistema di controllo (art. 11 co. 2° cpv. 3 nuovo) in vista della proroga o del rinnovo del titolo di soggiorno per verificare se lo straniero adempie le condizioni previste. Il Ministro o il suo delegato può in qualsiasi momento effettuare o ordinare controlli specifici in presenza di ipotesi fondate che vi sia stata frode o che il matrimonio sia stato contratto per permettere all'interessato di entrare o di soggiornare nel Regno. Anche il permesso di soggiorno di una persona che già soggiorna in Belgio può essere revocato in caso di frode o in particolare se è accertato che il matrimonio è stato contratto unicamente per permettere allo straniero di entrare o di soggiornare nel Regno (art. 10<sup>ter</sup> co. 3 nuovo).

In Francia l'entrata e il soggiorno irregolari di uno straniero in territorio francese sono sanzionati con un provvedimento amministrativo di riconduzione alla frontiera, che tuttavia non può essere inflitto a uno straniero sposato da oltre tre anni con un cittadino francese, purché la comunione domestica non sia cessata dopo il matrimonio e il coniuge abbia mantenuto la cittadinanza francese.

Per contro, tale straniero potrà subire l'espulsione in caso di necessità imperativa per la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica. Se lo straniero risiede regolarmente in Francia da oltre dieci anni ed è coniugato (non vivendo in situazione di poligamia) da almeno quattro anni con un cittadino francese che ha conservato la cittadinanza francese (e la comunione domestica dura da dopo il matrimonio), è possibile notificargli un decreto ministeriale d'espulsione soltanto in caso di comportamenti atti a mettere in pericolo gli interessi fondamentali dello Stato, legati ad attività di matrice terroristica o costituenti atti di istigazione esplicita e deliberata alla discriminazione, all'odio o alla violenza contro una determinata persona o un determinato gruppo di persone (art. L. 511-4 7° L. 521-2 2° e L. 521-3 3° del CESEDA).

In Grecia, se vari indizi (assenza di coabitazione o di possibilità di comunicare tra i coniugi o ignoranza dei dati personali di stato civile del coniuge) permettono di constatare che il matrimonio è stato contratto unicamente per far ottenere a uno straniero extracomunitario un permesso di soggiorno, quest'ultimo è negato, non rinnovato o revocato a seconda dei casi (art. 58 co. 1 lett. b della legge 3386/2005). Le medesime sanzioni si applicano, in presenza delle stesse circostanze, alla carta di soggiorno di familiare di un cittadino greco o comunitario (art. 61 co. 5 lett. b della legge 3386/2005).

In Ungheria le regole applicabili sono state modificate di recente.

- Secondo la legislazione in vigore fino al 30 giugno 2007, il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare poteva essere negato se era dimostrato che l'interessato aveva contratto matrimonio con un Ungherese o un cittadino di un Paese terzo non membro dello Spazio economico europeo regolarmente residente in Ungheria unicamente per ottenere tale permesso (legge 39/2001, art. 17 cpv. 1 lett. e); tale decisione di rifiuto poteva essere impugnata presso l'autorità di polizia degli stranieri, immediatamente per via orale o entro tre giorni per iscritto (legge 39/2001, art. 17 cpv. 5). Inoltre, in seguito a una modifica della legge 39/2001 diretta a contrastare i matrimoni di convenienza, l'autorità di polizia degli stranieri poteva revocare il permesso di domicilio per ricongiungimento familiare se il matrimonio veniva sciolto entro tre anni dal rilascio, tranne se lo scioglimento del vincolo coniugale era dovuto al decesso del coniuge; tali regole non erano tuttavia applicabili allo straniero che risiedeva legalmente in Ungheria da almeno quattro anni (legge 39/2001, art. 23 cpv. 1 lett. c). Il permesso di domicilio o di immigrazione poteva essere ritirato, senza limitazioni temporali, anche nel caso in cui l'interessato, cittadino di un Paese terzo, avesse comunicato dati falsi per ottenerlo (legge 39/2001, art. 23 cpv. 2 lett. h).

Per lo straniero cittadino di un Paese terzo e sposato con un cittadino di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, la domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare andava respinta se la comunione domestica, stabilita soltanto per ottenere tale permesso, era cessata nei sei mesi seguenti al rilascio (legge 39/2001, art. 30 cpv. 1 lett. c). Lo stesso valeva per il coniuge cittadino di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, purché soggiornasse come familiare in territorio ungherese (legge 39/2001, art. 30 cpv. 2).

- Le leggi 1/2007 e 2/2007, entrate in vigore il 1° luglio 2007, hanno modificato le regole applicabili. Secondo la legge 1/2007, il cittadino di un Paese terzo coniugato con un Ungherese o un cittadino di uno Stato membro dello Spazio economico europeo perde il titolo di soggiorno se la comunione domestica, comprovatamente stabilita soltanto per ottenere tale diritto, era cessata nei sei mesi seguenti all'ottenimento del titolo di soggiorno (legge 1/2007, art. 14 cpv. 2). Secondo la legge 2/2007, applicabile ai cittadini di Paesi non membri dello Spazio economico europeo, uno dei quali legalmente residente in Ungheria, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare deve essere negato o revocato se il matrimonio è stato contratto dai coniugi unicamente per ottenere tale permesso (legge 2/2007, art. 18 cpv. 1 lett. d). Le disposizioni relative alla revoca del permesso di domicilio non sono state modificate.
- La legge 55/1993 sulla cittadinanza ungherese permette di revocare la cittadinanza ungherese acquisita in violazione delle regole e in particolare se sono stati comunicati dati falsi in vista del suo ottenimento. Tale sanzione cessa di essere applicabile dieci anni dopo l'acquisto.

In Italia la richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio ha avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato (art. 29 co. 9 T.U.). Parimenti, il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio siano nati figli. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio ha avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato italiano (art. 30 co. 1-*bis* T.U.). L'annullamento del matrimonio può comportare la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero.

In Lussemburgo un matrimonio di convenienza può essere sanzionato, in base all'articolo 75 della legge del 29 agosto 2008 sulla libera circolazione delle persone e l'immigrazione, con la revoca o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno. In questo caso il coniuge straniero deve lasciare il territorio lussemburghese entro un termine stabilito. Chi rifiuta di lasciare il Paese è passibile di espulsione o persino di detenzione amministrativa. L'interessato può impugnare tali decisioni ricorrendo dapprima dinanzi al Tribunale amministrativo e in seguito presentando appello dinanzi alla Corte amministrativa. La legge comunale modificata del 13 dicembre 1988 non consente di chiamare in causa la responsabilità amministrativa dell'ufficiale dello stato civile.

Nei Paesi Bassi è possibile revocare il titolo di soggiorno accordato al coniuge straniero (art. 14 cpv. 1 lett. d, 20 cpv. 1 lett. b, 28 cpv. 1 lett. c e 33 lett. b della legge sugli stranieri, 2000). Se il matrimonio simulato era stato celebrato all'estero, il rifiuto di iscriverlo nel registro comunale di base comporta il rifiuto del diritto di soggiorno (art. 3.17 lett. b del decreto reale sugli stranieri), il che implica anche il diniego dei diritti e delle prestazioni accordati da altre autorità e subordinati al possesso di un titolo di soggiorno.

In Polonia la legge sugli stranieri prevede il rigetto della richiesta di soggiorno se il matrimonio è stato contratto in frode alla legge; l'autorità amministrativa competente (wojewoda) può revocare l'autorizzazione di soggiorno anche in seguito a una verifica *a posteriori* della regolarità del matrimonio; la frode può essere caratterizzata da diversi indizi, come quelli elencati all'articolo 55 capoverso 1 della legge sugli stranieri, ossia: uno dei coniugi ha accettato un vantaggio pecuniario o non conosce dati personali relativi al suo coniuge; oppure i coniugi non adempiono i loro obblighi matrimoniali, non coabitano, non si erano incontrati prima della celebrazione del matrimonio, non parlano una lingua comune, o ancora almeno uno di essi aveva già contratto un matrimonio simulato.

Va osservato che il Codice civile e il codice della famiglia ignorano il concetto di matrimonio simulato, il quale pertanto non è annullabile per tale motivo; la legge sugli stranieri per contro priva il coniuge straniero che ha contratto un matrimonio simulato del vantaggio ottenuto in materia di soggiorno.

In Portogallo il matrimonio simulato costituisce una frode che può comportare la revoca del titolo di soggiorno (art. 108 della legge n. 23/2007).

In Svizzera la legge federale sugli stranieri, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, introduce svariate misure: da un lato, l'estinzione o la revoca del diritto al ricongiungimento familiare invocato abusivamente, in particolare per eludere le norme o i provvedimenti esecutivi sull'ammissione e sul soggiorno (art. 51 LStr); dall'altro, la possibilità per l'autorità competente di revocare un permesso, eccetto quelli di domicilio, o un'altra decisione fondata sulla legge (in particolare se lo straniero o il suo rappresentante legale ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali, se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'articolo 64 o 61 del Codice penale, ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, se disattende una delle condizioni legate alla decisione o se lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale [art. 62 LStr]). Infine, se necessario, la cittadinanza svizzera ottenuta in maniera fraudolenta può essere revocata in virtù dell'articolo 41 della legge sulla cittadinanza.

In Turchia non è prevista una sanzione specifica, ma è possibile, in caso di comportamenti contrari alle normative in materia di soggiorno, annullare il permesso di soggiorno dello straniero coniugato con un Turco. È anche possibile annullare la decisione di acquisto della cittadinanza turca acquisita mediante dichiarazione menzognera o dissimulazione di elementi importanti (art. 31 L. 5901 del 29.5.2009); inoltre, in caso di annullamento del matrimonio, lo straniero che ha acquisito la nazionalità turca in tale modo la conserva soltanto se è in buona fede (art. 16 3 L. di cui sopra).

In Croazia, Spagna e nel Regno Unito non sono previste sanzioni amministrative.

## Conclusioni

La materia è molto delicata in termini politici e il margine operativo lasciato ai Paesi è circoscritto dai loro impegni internazionali, anche se nessuno Stato membro della CIEC segnala decisioni o pareri secondo i quali la sua legislazione vi contravverrebbe.

Come illustrato in precedenza, negli ultimi anni la maggior parte dei Paesi ha adottato diverse misure per prevenire o scoraggiare i matrimoni di convenienza. L'ultimo in ordine di tempo è l'Italia, con la legge n. 94/2009, adottata il 15 luglio 2009 ed entrata in vigore l'8 agosto 2009, che ha modificato a) il «testo unico» sull'immigrazione introducendo a più riprese la condizione della coabitazione effettiva dei coniugi quale condizione per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; b) l'articolo 116 del Codice civile sul matrimonio dello straniero in Italia, che impone di dimostrare la regolarità del soggiorno nel territorio; c) la legge sulla cittadinanza, che aumenta a due anni la durata della residenza legale necessaria per acquistare la cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero.

Anche altri Paesi stanno effettuando lavori di riforma.

Nei Paesi Bassi la legislazione è stata liberalizzata in occasione dell'ultima riforma operata nel 2001 in favore dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati parte alla Convenzione sullo Spazio economico europeo, che non sono tenuti a dimostrare la regolarità del loro soggiorno in territorio neerlandese prima di contrarre matrimonio o partenariato registrato. In seguito a uno studio sull'attuazione di queste nuove disposizioni è stato proposto di adottare provvedimenti tesi a promuovere la cooperazione tra le istituzioni interessate e ad agevolare la procedura amministrativa. È stato quindi istituito un gruppo di lavoro incaricato di avanzare proposte concrete.

In Lussemburgo, il 28 luglio 2008, il Governo ha presentato al Parlamento il progetto di legge teso a lottare contro i matrimoni e i partenariati forzati o simulati (documento parlamentare n. 5908). Tale progetto di legge comporta una parte preventiva e una repressiva. Per individuare e impedire i

matrimoni di convenienza, saranno rafforzati i poteri delle autorità seguenti: l'ufficiale dello stato civile potrà procedere a un'audizione dei futuri coniugi; il procuratore di Stato potrà sospendere la celebrazione del matrimonio o opporvisi. Tuttavia, i futuri coniugi potranno chiedere in giudizio la revoca della sospensione o dell'opposizione. La procedura di revoca giudiziaria sarà disciplinata. A titolo repressivo sono proposte sanzioni civili e penali: il procuratore di Stato potrà chiedere l'annullamento del matrimonio dinanzi alle giurisdizioni civili. Inoltre, il fatto di contrarre matrimonio unicamente al fine di ottenere o di far ottenere un titolo di soggiorno costituirà un reato che prevede pene detentive e/o una multa. Pene più severe sono contemplate se il matrimonio di convenienza è stato contratto dietro pagamento di una somma di denaro o in seguito a violenze o minacce. È stato proposto di sanzionare non soltanto il reato portato a termine, bensì anche il tentativo di reato.

In Portogallo un gruppo di lavoro è incaricato di valutare le misure da introdurre nel Codice civile e nel codice dello stato civile per prevenire i matrimoni simulati e l'iscrizione di quelli celebrati all'estero; riflessioni in tale ambito sono state avviate anche in diritto penale e in merito all'entrata e al soggiorno in territorio portoghese.

In Svizzera, oltre all'iniziativa parlamentare (citata) presentata nel 2005 dal consigliere nazionale Toni Brunner e intitolata «Impedire la conclusione di matrimoni simulati», occorre segnalare anche quella depositata nel marzo 2006 dal consigliere nazionale Ruedi Lustenberger intitolata «Modifica della legge federale sulla cittadinanza. Dichiarazione d'annullamento ed estensione del termine» (n. 06.414), che intende prorogare la durata del termine per far annullare una naturalizzazione o reintegrazione nella cittadinanza svizzera ottenuta abusivamente grazie a dichiarazioni menzognere o alla dissimulazione di fatti essenziali. Potrebbe essere il caso di 400 naturalizzazioni attualmente all'esame dell'Ufficio federale della migrazione che potrebbero essere state accordate in circostanze fraudolente. Queste due iniziative parlamentari sono trattate in comune: un avamprogetto di legge in merito è stato posto in consultazione presso i Cantoni, i partiti e le organizzazioni interessate nel 2007.

**TABELLA N. 1: Effetti in materia di soggiorno attribuiti dai Paesi al matrimonio tra uno dei loro cittadini e uno straniero comunitario o extracomunitario [Spazio economico europeo (SEE)/Associazione europea di libero scambio (AELS)] o tra due stranieri**

TABELLA 1	Condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno
<b>Germania</b>	<p>Legge sul soggiorno - Aufenthaltsgesetz [AufenthG.]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Matrimonio tra un Tedesco e uno straniero comunitario o extracomunitario:</b> co. 28 AufenthG. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carta di soggiorno limitato (Aufenthaltserlaubnis) se la residenza abituale è in Germania.</li> <li>- Carta di soggiorno illimitato (Niederlassungserlaubnis) dopo 3 anni di comunione domestica.</li> </ul> </li> </ul> <p>Se lavora, il coniuge straniero cittadino dell'Unione europea ha diritto a una carta di soggiorno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Matrimonio tra due stranieri, uno dei quali soggiorna regolarmente in Germania:</b> co. 30 AufenthG. – stesse regole.</li> </ul>
<b>Belgio</b>	<p>Legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, il domicilio e l'allontanamento degli stranieri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Matrimonio tra un Belga e un cittadino di Paesi terzi:</b> art. 40bis, co. 2 1° della legge sopracitata.</li> <li>➤ <b>Matrimonio tra un Belga e un cittadino dell'Unione:</b> art. 40bis, co. 2 1° della legge sopracitata.</li> <li>➤ <b>Matrimonio tra due cittadini di Paesi terzi, uno dei quali soggiorna regolarmente in Belgio:</b> art. 10 co. 1 4° e 11 co. 1 4° e 2, 4°</li> </ul> <p>Diritto a ottenere un titolo di soggiorno superiore a 3 mesi se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi è pericolo per l'ordine e la salute pubblici né per la sicurezza nazionale;</li> <li>- sono disponibili mezzi di sussistenza stabili, l'atto di matrimonio, un alloggio sufficiente e un'assicurazione malattia;</li> <li>- i coniugi (o partner) stranieri hanno almeno 21 anni (o 18 anni se il matrimonio o l'unione registrata sono stati contratti prima dell'arrivo dello straniero nel Regno).</li> </ul>
<b>Croazia</b>	<p>Legge sugli stranieri 79/2007, modificata dalla legge 36/2009</p> <p>Il matrimonio con un Croato o uno straniero con permesso di soggiorno non modifica le condizioni d'entrata e soggiorno in territorio croato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nessun permesso di soggiorno necessario per una durata inferiore a 3 mesi.</li> <li>- Un permesso provvisorio d'entrata e di soggiorno è accordato per un soggiorno superiore a tre mesi e inferiore a 6 mesi se sono soddisfatte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ avere un passaporto in corso di validità e, se necessario, un visto;</li> <li>○ disporre di sufficienti mezzi di sussistenza;</li> <li>○ avere un motivo giustificato di soggiorno in Croazia;</li> <li>○ non essere oggetto di una decisione che vieta di soggiornare in Croazia;</li> <li>○ il soggiorno non deve mettere in pericolo la salute e l'ordine pubblici né la sicurezza nazionale.</li> </ul> </li> </ul> <p>Tali condizioni sono controllate dalla polizia locale, che accorda il diritto di soggiorno. Il permesso provvisorio di soggiorno deve essere rinnovato dopo sei mesi (art. 51). Un permesso di soggiorno permanente è di norma accordato dopo cinque anni (art. 78). Tuttavia, l'articolo 57 della legge 79/2007, modificato dall'articolo 16 della legge 36/2009, prevede di non rilasciare un permesso provvisorio di soggiorno per ricongiungimento familiare se le circostanze fanno pensare a un matrimonio simulato a tal fine (p. es. i coniugi non coabitano, non parlano una lingua comune o uno dei coniugi è stato pagato).</p>
<b>Spagna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Matrimonio contratto tra uno Spagnolo e uno straniero comunitario o extracomunitario:</b> art. 2 e 3 del decreto reale n. 178/2003 del 14 febbraio 2003.</li> </ul> <p>Il coniuge ha diritto a un permesso di residenza (compreso il diritto di entrare, uscire, circolare e restare liberamente in territorio spagnolo).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Matrimonio tra due stranieri, uno dei quali soggiorna regolarmente in Spagna: il diritto d'entrata e di soggiorno</b> dipende dal diritto al ricongiungimento familiare, soggetto a condizioni più severe (in particolare prova di disporre di mezzi economici di sussistenza in Spagna).</li> </ul>

**TABELLA N. 1: Effetti in materia di soggiorno attribuiti dai Paesi al matrimonio tra uno dei loro cittadini e uno straniero comunitario o extracomunitario [Spazio economico europeo (SEE)/Associazione europea di libero scambio (AELS)] o tra due stranieri**

TABELLA 1	Condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno
<p><b>Francia</b></p>	<p>➤ <b>Matrimonio tra un Francese e uno straniero extracomunitario, ad eccezione degli Algerini:</b>            Legge n. 2006-911 del 24 luglio 2006 sull'immigrazione e l'integrazione [CESEDA]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrata nel territorio grazie a un visto di lungo soggiorno. Ottenimento di pieno diritto di una carta di soggiorno temporaneo munita della menzione «vita privata e familiare», valida un anno e rinnovabile se il matrimonio contratto all'estero è stato iscritto nei registri francesi.</li> <li>- Rilascio di una carta di residente dopo 3 anni di matrimonio se sussiste la comunione domestica, se il coniuge francese ha mantenuto la sua cittadinanza, se il matrimonio celebrato all'estero è stato iscritto nei registri francesi e se il coniuge straniero soddisfa la condizione d'integrazione repubblicana.</li> </ul> <p>➤ <b>Matrimonio tra un Francese e uno straniero cittadino dell'Unione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esenzione dal visto.</li> <li>- Nessun obbligo di permesso di soggiorno tranne se il coniuge vuole esercitare un'attività professionale («carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione» rilasciata per la durata del soggiorno, al massimo per 5 anni). Obbligo di registrarsi presso il Comune di residenza.</li> <li>- Oltre 5 anni di residenza in Francia: diritto al soggiorno permanente.</li> </ul> <p>➤ <b>Matrimonio tra due stranieri, uno dei quali soggiorna regolarmente in Francia:</b>            Applicazione delle regole in materia di ricongiungimento familiare tranne se lo straniero regolarmente residente in Francia è cittadino dell'UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrata nel territorio grazie a un visto di lungo soggiorno.</li> <li>- Ottenimento di una carta di soggiorno temporaneo munita della menzione «vita privata e familiare», valida un anno se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono riunite; tale permesso è rinnovabile ma il primo rinnovo può essere rifiutato se il beneficiario non si è conformato agli obblighi del suo contratto di accoglienza e integrazione.</li> </ul>
<p><b>Grecia</b></p>	<p>Legge 3386/2005 sull'entrata, il soggiorno e l'integrazione sociale dei cittadini di Paesi terzi.</p> <p>➤ <b>Matrimonio tra un Greco e uno straniero comunitario o extracomunitario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se il soggiorno supera i 3 mesi (e, nel caso di un cittadino di un Paese dell'Unione europea, è legale): rilascio di una «carta di soggiorno di familiare di un cittadino greco o di un Paese membro dell'Unione europea» per una durata di 5 anni al massimo, se le condizioni richieste dalla legge sono soddisfatte.</li> <li>- In seguito, carta di soggiorno permanente, rinnovabile di pieno diritto ogni 10 anni.</li> <li>- Un permesso di soggiorno di 5 anni è rilasciato ai coniugi extracomunitari di persone rimpatriate o di ritorno in Grecia o di origine greca (art. 60 della legge 3386/2005, come integrato dall'art. 38 della legge 3731/2008). Tale diritto autorizza ad accedere al mercato del lavoro ed è rinnovabile ogni volta per la medesima durata.</li> </ul> <p>➤ <b>Matrimonio contratto tra due stranieri, uno dei quali soggiorna regolarmente in Grecia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permesso di soggiorno di un anno, rinnovabile.</li> <li>- Lo straniero che soggiorna regolarmente in Grecia deve risiedervi legalmente da almeno 2 anni.</li> <li>- Il coniuge deve avere almeno 18 anni.</li> </ul>

**TABELLA N. 1: Effetti in materia di soggiorno attribuiti dai Paesi al matrimonio tra uno dei loro cittadini e uno straniero comunitario o extracomunitario [Spazio economico europeo (SEE)/Associazione europea di libero scambio (AELS)] o tra due stranieri**

TABELLA 1	Condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno
<p><b>Ungheria</b></p>	<p>➤ <b>Matrimonio tra un Ungherese o un cittadino di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) e uno straniero di un Paese terzo:</b> Legge 1/2007 sull'entrata nel territorio e il soggiorno delle persone autorizzate a circolare e soggiornare liberamente.</p> <p>Soggiorno di almeno 3 mesi, con passaporto e visto validi, a condizione di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici;</li> <li>- dimostrare di disporre di un alloggio e di mezzi di sussistenza; e</li> <li>- fornire un valido motivo di soggiorno (tra cui il matrimonio).</li> <li>- Revoca in caso di scioglimento del matrimonio entro i 6 mesi successivi all'ottenimento del titolo di soggiorno se il matrimonio è stato contratto unicamente a tal fine.</li> </ul> <p>Permesso permanente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di matrimonio tra un Ungherese e uno straniero non cittadino dello Spazio economico europeo dopo 2 anni di matrimonio con continuità della comunione domestica;</li> <li>- in caso di matrimonio tra un Ungherese e uno straniero cittadino dello Spazio economico europeo che risiede legalmente in Ungheria dopo un soggiorno legale ininterrotto di 5 anni.</li> </ul> <p>➤ <b>Matrimonio tra due stranieri, uno dei quali soggiorna regolarmente in Ungheria:</b> Legge 2/2007 sull'entrata nel territorio e il soggiorno dei cittadini di un Paese terzo. Soggiorno per più di 3 mesi rinnovabile per una durata massima di 2 anni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avere un passaporto valido e un permesso di soggiorno;</li> <li>- non mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici;</li> <li>- dimostrare di disporre di un alloggio e di mezzi di sussistenza che includono le spese sanitarie.</li> </ul>
<p><b>Italia</b></p>	<p>Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 [Testo unico – T.U.], modificato.</p> <p>➤ <b>Matrimonio tra un Italiano e uno straniero (comunitario o extracomunitario) o matrimonio tra due stranieri, uno dei quali soggiorna regolarmente in Italia:</b> stesse soluzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nessun permesso di soggiorno per un soggiorno inferiore a 3 mesi.</li> <li>- Permesso individuale di soggiorno da 3 mesi a 2 anni, a seconda del motivo d'entrata, rinnovabile per la medesima durata (art. 5 co. 3-3-quater e 4 T.U.). Al momento della richiesta del permesso, lo straniero entrato legalmente nel territorio deve firmare un «accordo d'integrazione», articolato per crediti che determina specifici obiettivi di integrazione da conseguire durante il soggiorno (art. 4bis T.U.); sono anche rilevate le sue impronte digitali (art. 5 co. 2bis T.U.).</li> <li>- Permesso di soggiorno per motivi familiari, per una durata di 2 anni, rinnovabile, accordato al coniuge di almeno 18 anni e non separato legalmente (art. 5 co. 3 sexies e 29 co. 1-a T.U.). Può anche essere accordato per la stessa durata del permesso del familiare straniero che soddisfa le condizioni per il ricongiungimento se lo straniero risiede regolarmente in Italia da almeno un anno e vi ha contratto matrimonio con un Italiano o con un cittadino dell'Unione europea o con uno straniero in situazione regolare (art. 30 co. 1 lett. b e co. 3).</li> <li>- Permesso di soggiorno illimitato (art. 9 co. 1, 2, 2bis e 4 e art. 9bis co. 1-3 T.U.) se lo straniero non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza e <ul style="list-style-type: none"> <li>- possiede da almeno 5 anni un permesso di soggiorno in corso di validità (rilasciato dalle autorità italiane o di uno Stato membro dell'Unione europea);</li> <li>- provvede alle sue esigenze (all'occorrenza quelle della sua famiglia);</li> <li>- ha superato un test di conoscenza della lingua italiana.</li> </ul> </li> </ul> <p>Domanda respinta o revocata se il matrimonio è stato contratto allo scopo esclusivo di consentire allo straniero di soggiornare in Italia (art. 29 co. 9 T.U.) e se il coniuge di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale (art. 30 co. 1ter T.U.).</p> <p>Revoca del permesso in assenza di coabitazione effettiva dopo il matrimonio, tranne in caso in cui vi siano figli comuni (art. 30 co. 1bis T.U.).</p>

**TABELLA N. 1: Effetti in materia di soggiorno attribuiti dai Paesi al matrimonio tra uno dei loro cittadini e uno straniero comunitario o extracomunitario [Spazio economico europeo (SEE)/Associazione europea di libero scambio (AELS)] o tra due stranieri**

TABELLA 1	Condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno
<b>Lussemburgo</b>	<p>Legge del 29 agosto 2008 sulla libera circolazione delle persone e l'immigrazione (Memoriale A-N. 138 del 10 settembre 2008), entrata in vigore il 1° ottobre 2008.</p> <p>➤ <b>Matrimonio tra un Lussemburghese e uno straniero cittadino dell'Unione (o dell'AELS):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese associato (Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera) è autorizzato a entrare nel territorio lussemburghese e a soggiornarvi per un periodo fino a 3 mesi se è munito di un permesso di soggiorno o di un passaporto in corso di validità.</li> <li>- Se vuole soggiornare più di 3 mesi in Lussemburgo, tale cittadino deve chiedere presso il Comune di residenza il rilascio di un attestato di registrazione.</li> <li>- Dopo 5 anni di soggiorno ininterrotto in Lussemburgo, tale cittadino ha diritto al soggiorno permanente.</li> </ul> <p>➤ <b>Matrimonio tra un Lussemburghese e uno straniero extracomunitario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per entrare regolarmente nel territorio, il cittadino di un Paese terzo, oltre a possedere un passaporto in corso di validità e un visto, deve soddisfare le condizioni seguenti:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) non essere segnalato nel Sistema d'informazione Schengen (SIS);</li> <li>2) non essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata nel territorio;</li> <li>3) non essere considerato potenzialmente pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la sanità pubblica o le relazioni internazionali del Lussemburgo o di uno degli Stati parte a una convenzione internazionale sul valico delle frontiere esterne che vincola il Lussemburgo;</li> <li>4) dimostrare l'obiettivo e le condizioni del soggiorno previsto nonché l'esistenza di risorse personali sufficienti sia per la durata del soggiorno previsto sia per il ritorno nel Paese d'origine o per il transito verso uno Stato terzo in cui la sua ammissione è garantita, o dimostrare di poter acquisire legalmente tali mezzi e di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nel territorio.</li> </ol> </li> <li>- Il cittadino di un Paese terzo che vuole soggiornare in Lussemburgo per un periodo inferiore a 3 mesi deve notificare il proprio arrivo al Comune del luogo di residenza.</li> <li>- Prima di entrare in territorio lussemburghese il cittadino di un Paese terzo che vuole soggiornare in Lussemburgo per un periodo superiore a 3 mesi deve presentare una domanda di autorizzazione di soggiorno presso il Ministro competente in materia di immigrazione. Entro tre giorni feriali dalla data di entrata nel territorio l'interessato deve presentarsi, munito di autorizzazione di soggiorno, e notificare il proprio arrivo presso il Comune del luogo in cui intende risiedere, dove gli viene rilasciata una copia della notifica a titolo di ricevuta. La ricevuta e l'autorizzazione di soggiorno dimostrano la regolarità del soggiorno fino al rilascio del titolo di soggiorno. L'interessato deve sottoporsi a un esame medico. Entro tre mesi deve rivolgersi alla Direzione dell'Immigrazione per ottenere un titolo di soggiorno.</li> <li>- Il cittadino di un Paese terzo che dimostra di soggiornare regolarmente e ininterrottamente nel territorio lussemburghese da almeno 5 anni può richiedere uno statuto di lunga durata presso il Ministro competente in materia di immigrazione.</li> </ul> <p>➤ <b>Matrimonio tra due stranieri, uno dei quali soggiorna regolarmente in Lussemburgo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matrimonio tra un cittadino dell'Unione e un cittadino di un Paese terzo: il cittadino del Paese terzo è soggetto in linea di principio al regime applicabile se fosse sposato con un Lussemburghese.</li> <li>- Matrimonio tra due cittadini di Paesi terzi: un titolo di soggiorno è rilasciato per un anno, rinnovabile, su richiesta, finché le condizioni di ottenimento sono adempiute. La durata di validità del titolo di soggiorno accordato non supera la data di scadenza del titolo di soggiorno dell'altro coniuge.</li> </ul>

**TABELLA N. 1:** Effetti in materia di soggiorno attribuiti dai Paesi al matrimonio tra uno dei loro cittadini e uno straniero cittadino comunitario o extracomunitario [Spazio economico europeo (SEE)/Associazione europea di libero scambio (AELS)] o tra due stranieri

TABELLA 1	Condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno
Paesi Bassi	<p>➤ <b>Matrimonio tra un Neerlandese e uno straniero extracomunitario:</b> Legge del 2000 sugli stranieri. Rilascio di un titolo di soggiorno se sono adempiute le condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- matrimonio celebrato nei Paesi Bassi o riconosciuto nei Paesi Bassi e iscritto nel registro della popolazione;</li> <li>- coabitazione dei coniugi;</li> <li>- 18 anni compiuti in caso di ricongiungimento familiare o 21 anni compiuti in caso di formazione di una famiglia;</li> <li>- possesso di un documento di viaggio;</li> <li>- redditi sufficienti e duraturi;</li> <li>- assicurazione malattia;</li> <li>- superamento di un esame d'integrazione (conoscenza della lingua, organizzazione dello Stato e della società) all'estero;</li> <li>- assenza di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale;</li> <li>- all'occorrenza, a seconda della cittadinanza, permesso di soggiorno provvisorio e dichiarazione medica (tubercolosi) o dichiarazione di disponibilità a sottoporsi a un esame medico.</li> </ul> <p>➤ <b>Matrimonio tra un Neerlandese e uno straniero comunitario:</b> Il cittadino dell'Unione europea ha diritto al soggiorno in base al Trattato che istituisce la Comunità europea. Sono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documento d'identità;</li> <li>- redditi sufficienti;</li> <li>- assicurazione malattia.</li> </ul> <p>Restrizioni possono essere imposte per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di sanità pubblica.</p> <p>➤ <b>Matrimonio tra due stranieri, uno dei quali soggiorna regolarmente nei Paesi Bassi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matrimonio tra due stranieri extracomunitari, uno dei quali soggiorna regolarmente nei Paesi Bassi: stesse condizioni che nel caso di un matrimonio tra un Neerlandese e uno straniero extracomunitario.</li> <li>- Matrimonio tra un cittadino dell'Unione e uno straniero extracomunitario: stesse condizioni che nel caso di un matrimonio tra un Neerlandese e uno straniero cittadino dell'Unione europea.</li> </ul> <p>➤ <b>Unione domestica registrata:</b> stesse condizioni che per il matrimonio.</p>

**TABELLA N. 1:** Effetti in materia di soggiorno attribuiti dai Paesi al matrimonio tra uno dei loro cittadini e uno straniero cittadino comunitario o extracomunitario [Spazio economico europeo (SEE)/Associazione europea di libero scambio (AELS)] o tra due stranieri

TABELLA 1	Condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno
<p><b>Polonia</b></p>	<p>➤ <b>Matrimonio tra un Polacco e uno straniero extracomunitario:</b>            Legge del 13 giugno 2003 sugli stranieri (o cudzoziemcach), Dz.U 2006, n. 234, pos. 1694.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permesso di soggiorno temporaneo automatico, tranne in caso di matrimonio contratto in frode alla legge.</li> <li>- Titolo di soggiorno permanente dopo 3 anni di matrimonio e 2 anni di soggiorno in Polonia con un permesso di soggiorno temporaneo.</li> </ul> <p>➤ <b>Matrimonio tra un Polacco e uno straniero cittadino dell'Unione:</b>            Legge del 14 luglio 2006 sull'entrata nel territorio polacco, soggiorno e partenza dei cittadini dei Paesi dell'UE (o wjeżdźcie na terytorium Polski, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej, Dz.U. 2006, n. 144, pos. 1043), art. 16 cpv. 1 n. 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diritto automatico al soggiorno permanente.</li> </ul> <p>➤ <b>Matrimonio tra due stranieri, uno dei quali soggiorna regolarmente in Polonia:</b>            Legge sugli stranieri, art. 53 cpv. 1 n. 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diritto al soggiorno temporaneo, a condizione che lo straniero raggiunto soggiorni già da almeno 5 anni in Polonia in virtù di un'autorizzazione temporanea.</li> </ul>
<p><b>Portogallo</b></p>	<p>➤ <b>Matrimonio tra due cittadini dell'Unione o tra un cittadino comunitario che soggiorna in Portogallo e un extracomunitario:</b>            Diritto di soggiorno dei due coniugi (art. 7 della legge n. 37/2006 del 9 agosto; trasposizione della Direttiva n. 2004/38/CE).</p> <p>➤ <b>Matrimonio tra due stranieri extracomunitari, uno dei quali soggiorna regolarmente in Portogallo:</b>            Diritto d'entrata e di soggiorno del coniuge se il coniuge richiedente dispone di un alloggio e di mezzi di sussistenza, tranne se al coniuge è vietato entrare in Portogallo o se la sua presenza mette in pericolo l'ordine, la sicurezza o la sanità pubblica (art. 98, 99, 101 e 106 della legge n. 23/2007 del 4 luglio 2007).</p>
<p><b>Regno Unito</b></p>	<p>Legge del 2004 sull'asilo e l'immigrazione (Asylum and Immigration [Treatment of Claimants, etc.] Act 2004), le cui disposizioni sono state estese ai partner registrati dalla legge del 2004 (Civil Partnership Act 2004).</p> <p>➤ <b>Matrimonio tra un Britannico e uno straniero o tra due stranieri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se lo straniero non risiede nel Regno Unito o non beneficia di un titolo di soggiorno permanente: visto speciale per fidanzato o per matrimonio («marriage visitor»), ottenuto nel Paese d'origine, presso l'ambasciata o il consolato britannico o presso l'Ufficio dell'High Commissioner.</li> <li>- Se lo straniero risiede nel Regno Unito: certificato di capacità al matrimonio («certificate for approval of marriage»), ottenuto presso l'Home Office.</li> </ul> <p>➤ <b>Le medesime condizioni si applicano alla registrazione di un'unione domestica registrata.</b></p>

**TABELLA N. 1: Effetti in materia di soggiorno attribuiti dai Paesi al matrimonio tra uno dei loro cittadini e uno straniero cittadino comunitario o extracomunitario [Spazio economico europeo (SEE)/Associazione europea di libero scambio (AELS)] o tra due stranieri**

TABELLA 1	Condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno
<p><b>Svizzera</b></p>	<p>Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr] (art. 42-45 e 49).</p> <p>➤ <b>Matrimonio tra uno Svizzero e uno straniero o tra due stranieri, uno dei quali soggiorna regolarmente in Svizzera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permesso di dimora e proroga della sua validità se i coniugi vivono in comunione domestica.</li> <li>- Permesso di domicilio dopo un soggiorno legale ininterrotto di 5 anni.</li> </ul> <p>Il requisito della comunione domestica è derogabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere. Tale requisito non è applicabile al ricongiungimento familiare del coniuge straniero di un cittadino dell'UE o dell'AELS che beneficia di un permesso di soggiorno di lunga durata in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS [cfr. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)]. Non è nemmeno applicabile ai familiari di un cittadino svizzero titolare di un permesso di soggiorno duraturo rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 42 cpv. 2 LStr).</p> <p>➤ <b>Le disposizioni summenzionate si applicano per analogia ai partner registrati (art. 52 LStr).</b></p>
<p><b>Turchia</b></p>	<p>Codice civile, regolamento matrimoniale e legge 5683 sulla residenza e il viaggio degli stranieri in Turchia.</p> <p>➤ <b>Matrimonio tra un cittadino turco e uno straniero o tra due stranieri, uno dei quali soggiorna regolarmente in Turchia:</b> stesse condizioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il coniuge straniero ha diritto a soggiornare nel territorio in seguito al matrimonio.</li> <li>- L'autorizzazione può essere revocata in caso di comportamento contrario alle normative in materia di soggiorno in Turchia.</li> </ul>

**TABELLA N. 2: Effetti del matrimonio sulla cittadinanza**

TABELLA 2	Condizioni per l'acquisto della cittadinanza
<b>Germania</b>	<p>Co. 9 cpv. 1 della legge del 22 luglio 1913 sulla cittadinanza - Staatsangehörigkeitsgesetz [StAG] Naturalizzazione agevolata in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 anni di soggiorno, 2 dei quali di coabitazione;</li> <li>- mezzi di sussistenza e alloggio;</li> <li>- perdita di (o rinuncia) alla cittadinanza d'origine;</li> <li>- sufficiente conoscenza della lingua tedesca e assimilazione alla vita in Germania.</li> </ul>
<b>Belgio</b>	<p>Articolo 16 comma 2 del codice della cittadinanza belga. Acquisto mediante dichiarazione durante il matrimonio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I coniugi devono risiedere insieme in Belgio da almeno 3 anni; se risiedono o hanno risieduto all'estero durante il periodo richiesto dalla legge devono dimostrare veri legami con il Belgio.</li> <li>- Il termine di tre anni è ridotto a sei mesi se il coniuge straniero, nel momento in cui presenta la sua dichiarazione di cittadinanza belga, risiede legalmente in Belgio da almeno tre anni.</li> </ul> <p>Lo straniero deve in ogni caso soggiornare legalmente nel momento in cui presenta la sua dichiarazione. La procedura da seguire è disciplinata all'articolo 15 comma 2 del codice della cittadinanza belga.</p>
<b>Croazia</b>	<p>Secondo l'articolo 8 della legge sulla cittadinanza croata, uno straniero può richiedere la cittadinanza croata se sono riunite le condizioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 18 anni e piena capacità;</li> <li>2) rinuncia alla cittadinanza anteriore;</li> <li>3) soggiorno legale di almeno 5 anni;</li> <li>4) conoscenza orale e scritta della lingua croata;</li> <li>5) rispetto dell'ordinamento giuridico croato e delle tradizioni culturali croate.</li> </ol> <p>L'articolo 10 della legge prevede una naturalizzazione agevolata se il coniuge straniero dispone di un titolo di soggiorno permanente; è dispensato dalle condizioni 1-4 summenzionate.</p>
<b>Spagna</b>	<p>Articolo 22 comma 2 lettera d e comma 3 del Codice civile. Concessione in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 anno di matrimonio con un cittadino spagnolo senza separazione legale o di fatto;</li> <li>- 1 anno di residenza continua e immediatamente anteriore alla domanda; e</li> <li>- titolo di soggiorno regolare.</li> </ul> <p>Il coniuge che vive con un funzionario diplomatico o consolare spagnolo accreditato all'estero è considerato legalmente residente in Spagna.</p>
<b>Francia</b>	<p>Articolo 21-2 del Codice civile. Acquisto mediante dichiarazione in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 anni di vita affettiva e materiale comune in seguito al matrimonio, che perdura alla data della domanda;</li> <li>- residenza ininterrotta e regolare in Francia per almeno 3 anni dopo il matrimonio o iscrizione del coniuge francese nel registro dei Francesi all'estero durante il periodo di comunione domestica all'estero. Se tali condizioni non sono riunite, occorrono 5 anni di comunione domestica.</li> </ul>
<b>Grecia</b>	<p>Articolo 5 comma 2 lettera a del Codice della cittadinanza greca (L. 3284/2004). Naturalizzazione a condizione di aver risieduto legalmente nel Paese per 10 dei 12 anni precedenti la domanda (3 anni per il coniuge di un Greco in caso di figli comuni, 5 anni per i rifugiati e gli apolidi).</p>
<b>Ungheria</b>	<p>Articolo 4 legge 55/1993. Naturalizzazione se non sono messi in pericolo gli interessi nazionali e in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titolo di soggiorno;</li> <li>- 8 anni di residenza continua in Ungheria prima della domanda;</li> <li>- assenza di precedenti penali e di procedimenti penali pendenti dinanzi a un tribunale ungherese;</li> <li>- mezzi di sussistenza e alloggio assicurati in Ungheria;</li> <li>- esame di conoscenza della lingua e della costituzione ungherese (salvo dispensa legale).</li> </ul> <p>Naturalizzazione agevolata per il coniuge straniero sposato validamente a un Ungherese in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 anni di matrimonio; e</li> <li>- 3 anni di soggiorno legale e continuo in Ungheria.</li> </ul>

**TABELLA N. 2: Effetti del matrimonio sulla cittadinanza**

TABELLA 2	Condizioni per l'acquisto della cittadinanza
<b>Italia</b>	<p>Articolo 5 modificato della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (nuove disposizioni di legge in materia di cittadinanza).</p> <p>Acquisto agevolato in caso di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 anni di residenza legale in Italia o 3 anni di matrimonio se l'interessato risiede all'estero;</li> <li>- assenza di separazione legale e matrimonio né sciolto né annullato che continua a produrre i suoi effetti civili e coabitazione effettiva;</li> <li>- presentazione dei certificati che attestano il possesso delle condizioni richieste e pagamento di un contributo di 20 euro.</li> </ul>
<b>Lussemburgo</b>	<p>Legge del 23 ottobre 2008 sulla cittadinanza lussemburghese (Memoriale A-N. 158 del 27 ottobre 2008), entrata in vigore il 1° gennaio 2009.</p> <p>In linea generale,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è riconosciuto il principio della doppia cittadinanza o della cittadinanza multipla: il candidato alla naturalizzazione non è obbligato a rinunciare alla sua cittadinanza d'origine per acquistare la cittadinanza lussemburghese;</li> <li>- la naturalizzazione costituisce l'unica procedura d'acquisto della cittadinanza lussemburghese;</li> <li>- il matrimonio non comporta vantaggi specifici per l'acquisto della cittadinanza lussemburghese: le condizioni da adempiere e la procedura da seguire sono identiche per i candidati alla naturalizzazione, che siano sposati o meno.</li> </ul> <p>Gli articoli 6 e 7 della legge prevedono 5 condizioni di naturalizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) aver compiuto 18 anni al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione;</li> <li>2) disporre di un'autorizzazione di soggiorno e risiedere effettivamente in Lussemburgo da almeno 7 anni consecutivi immediatamente precedenti la domanda di naturalizzazione. <p>Nel caso di richiedenti riconosciuti in Lussemburgo come rifugiati ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda d'asilo e quello di riconoscimento dello statuto di rifugiato da parte del competente ministro è considerato soggiorno autorizzato ai sensi della legge.</p> </li> <li>3) aver superato il test di valutazione della lingua parlata in Lussemburgo. <p>È dispensato da tale test di valutazione il richiedente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha frequentato per almeno 7 anni la scuola dell'obbligo in Lussemburgo in una struttura pubblica o una struttura privata che applica i programmi d'insegnamento pubblico lussemburghese; o</li> <li>- ha ottenuto un permesso di soggiorno in Lussemburgo prima del 31 dicembre 1984 e vi risiede almeno da tale data.</li> </ul> </li> <li>4) aver seguito corso di istruzione civica. <p>È dispensato dalla partecipazione ai corsi di istruzione civica il richiedente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha frequentato per almeno 7 anni la scuola dell'obbligo in Lussemburgo in una struttura pubblica o una struttura privata che applica i programmi d'insegnamento pubblico lussemburghese; o</li> <li>- ha ottenuto un permesso di soggiorno in Lussemburgo prima del 31 dicembre 1984 e vi risiede almeno da tale data.</li> </ul> </li> <li>5) adempiere i requisiti di onorabilità. <p>La naturalizzazione è negata al richiedente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel quadro della sua domanda di naturalizzazione ha fatto affermazioni false, dissimulato fatti importanti o agito in modo fraudolento; o</li> <li>- è stato condannato, in Lussemburgo o all'estero, a una pena per crimine o alla detenzione senza la condizionale di almeno un anno se i fatti alla base della condanna costituiscono un reato anche nel diritto lussemburghese e se, in caso affermativo e in mancanza di riabilitazione, la pena è stata eseguita definitivamente meno di 15 anni prima della presentazione della domanda di naturalizzazione.</li> </ul> </li> </ol>

**TABELLA N. 2: Effetti del matrimonio sulla cittadinanza**

TABELLA 2	Condizioni per l'acquisto della cittadinanza
<b>Paesi Bassi</b>	<p>Articolo 8 della legge n. 628 del 19 dicembre 1984 sulla cittadinanza.</p> <p>Naturalizzazione agevolata se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il coniuge o partner registrato è maggiorenne (18 anni compiuti);</li> <li>- nulla si oppone al soggiorno a tempo indeterminato nei Paesi Bassi, nelle Antille olandesi o ad Aruba;</li> <li>- sono trascorsi 3 anni di matrimonio o partenariato registrato durante i quali i coniugi o partner registrati hanno coabitato;</li> <li>- il candidato è integrato nella società neerlandese, delle Antille olandesi o di Aruba (conoscenze della lingua e dell'organizzazione dello Stato e della società, inserimento generale nella società). I residenti delle Antille olandesi e di Aruba devono conoscere la lingua neerlandese o la lingua utilizzata sull'isola.</li> </ul>
<b>Polonia</b>	<p>Articolo 10 capoverso 1 della legge modificata del 15 febbraio 1962 sulla cittadinanza polacca (o obywatelstwie polskim), Dz.U 2000, n. 28, pos. 353.</p> <p>Acquisto agevolato in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- permesso di soggiorno permanente; e</li> <li>- matrimonio da 3 anni con un Polacco.</li> </ul>
<b>Portogallo</b>	<p>Articolo 3 della legge n. 37/1981 del 3 ottobre 1981 (modificata dalla legge n. 2/2006 del 17 aprile 2006) sulla cittadinanza portoghese e regolamento in materia di cittadinanza (decreto-legge n. 237-A/2006 del 14 dicembre 2006).</p> <p>Acquisto della cittadinanza portoghese mediante dichiarazione in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 anni di matrimonio tuttora valido al momento della dichiarazione; e</li> <li>- prova di legami effettivi con la comunità portoghese.</li> </ul> <p>Stesse condizioni per le unioni di fatto riconosciute da un giudice.</p>
<b>Regno Unito</b>	<p>Legge del 1981 sulla cittadinanza britannica (British Nationality Act 1981).</p> <p>Naturalizzazione agevolata per il coniuge o il partner registrato straniero: durata di residenza ridotta (3 anni invece di 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ottenimento della «cittadinanza britannica» [«British Citizenship»]: 3 anni di residenza nel Regno Unito (<i>«settled in the United Kingdom»</i>) per lo straniero maggiorenne coniuge o partner registrato di un cittadino britannico.</li> <li>- Ottenimento della «cittadinanza dei territori britannici d'Oltremare» [«British Dependent Territories Citizenship»]: 3 anni di residenza in uno di questi territori per lo straniero maggiorenne coniuge o partner registrato di un cittadino dei territori britannici d'Oltremare.</li> </ul>
<b>Svizzera</b>	<p>Legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit), modificata.</p> <p>Naturalizzazione agevolata (art. 27, 28 e 32 LCit):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- residenza complessiva di 5 anni in Svizzera, residenza da un anno al momento della domanda e convivenza con il coniuge svizzero da 3 anni;</li> <li>- se il cittadino svizzero vive o ha vissuto all'estero: comunione domestica da 6 anni e stretti legami con la Svizzera.</li> </ul> <p>In entrambi i casi, il coniuge straniero acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del coniuge svizzero, dato che la naturalizzazione è concessa su decisione dell'Ufficio federale della migrazione, previa consultazione del Cantone interessato.</p> <p>Ai partner registrati si applica la procedura ordinaria di naturalizzazione, ma le condizioni minime di residenza sono ridotte: chi vive da almeno 3 anni in unione domestica registrata con il proprio partner svizzero deve aver risieduto in Svizzera per 5 anni, incluso quello precedente la domanda (art. 15 cpv. 5 LCit).</p>
<b>Turchia</b>	<p>Regolamento matrimoniale (art. 12 e 20) e articolo 16 della legge 5901 del 29 maggio 2009 sulla cittadinanza turca:</p> <p>Naturalizzazione agevolata per lo straniero sposato con un Turco se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il matrimonio è durato 3 anni (invece di 5) e dura tuttora (tranne in caso di decesso del coniuge);</li> <li>- il matrimonio è stato celebrato validamente, è reale e conforme all'ordine pubblico e alla morale generale;</li> <li>- il coniuge straniero è in possesso della necessaria autorizzazione di residenza;</li> <li>- i coniugi vivono insieme, in Turchia o all'estero.</li> </ul> <p>Abitualmente è svolta un'indagine per appurare la veridicità del matrimonio; il coniuge straniero è sentito in Turchia da una commissione d'esame in materia di cittadinanza, istituita nelle prefetture e sottoprefetture, o dai consolati all'estero; il coniuge turco è invitato al colloquio.</p> <p>I figli nati da un cittadino turco e uno straniero acquisiscono la cittadinanza turca per nascita.</p>

**TABELLA N. 3: Sanzioni in caso di matrimonio simulato**

TABELLA 3	Sanzioni civili	Sanzioni penali	Sanzioni amministrative o sanzioni di altro tipo
<b>Germania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: nessuna disposizione esplicita, ma rifiuto, da parte dell'ufficiale di stato civile, di celebrare il matrimonio se sembra evidente che si tratta di un'unione di convenienza.</li> <li>- <i>A posteriori</i>: annullamento del matrimonio (<i>Aufhebung</i>; co. 1313 e 1314 cpv. 2 BGB) tranne se i coniugi hanno vissuto maritalmente dopo il matrimonio (co. 1315 cpv. 1 BGB) e aggiornamento degli atti dello stato civile.</li> </ul>	<p>Pena detentiva di 3 anni al massimo o multa se il matrimonio è stato simulato unicamente al fine di ottenere un permesso di soggiorno (co. 95 cpv. 2 legge sul soggiorno [AufenthG]).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilità di revocare il titolo di soggiorno nonostante la validità del matrimonio (co. 50 segg. legge sul soggiorno [AufenthG]).</li> <li>- Possibilità di revocare l'atto di naturalizzazione se le basi per il suo ottenimento erano false.</li> </ul>
<b>Belgio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rifiuto, da parte dell'ufficiale dello stato civile, di stilare l'atto di matrimonio se il dossier è incompleto (documenti non presentati o non sufficientemente autenticati o casi di frode evidente e comprovata) – articolo 63 comma 4 CC;</li> <li>- rifiuto della celebrazione se tutte le qualità e le condizioni non sono soddisfatte (con la possibilità di sospendere la celebrazione per svolgere un'indagine complementare) o se vi è contrarietà all'ordine pubblico e sembra trattarsi di un matrimonio simulato (art. 167 e 146<sup>bis</sup> CC).</li> </ul> </li> <li>- <i>A posteriori</i>: nullità assoluta in caso di matrimonio simulato (art. 146<sup>bis</sup> e 184 CC) e aggiornamento degli atti di stato civile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 79<sup>bis</sup> co. 1 della legge modificata del 15.12.1980 sull'accesso al territorio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiunque contrae matrimonio con l'intenzione di ottenere un vantaggio in materia di soggiorno: pena detentiva da 8 giorni a 3 mesi o multa da 26 a 100 euro.</li> <li>- Chiunque riceve una somma di denaro come retribuzione di un tale matrimonio: pena detentiva da 15 giorni a 1 anno o multa da 50 a 250 euro.</li> <li>- Chiunque obbliga con la violenza o minacce a contrarre un tale matrimonio: pena detentiva da 1 mese a 2 anni o multa da 100 a 500 euro.</li> </ul> </li> <li>- Eventualmente sanzioni previste dalle disposizioni penali in materia di falsificazioni e di falso in documenti (tra cui gli art. 193, 196 e 214): pena detentiva e multa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revoca della cittadinanza belga in caso di frode (art. 23 co. 1 Codice della cittadinanza).</li> <li>- Domanda di ricongiungimento familiare rifiutata (art. 11 co. 1 legge modificata del 15.12.1980) o autorizzazione revocata (art. 11 co. 2 legge modificata del 15.12.1980) per i cittadini di Paesi terzi.</li> <li>- Permesso di soggiorno revocato ai familiari di cittadini dell'Unione in base all'art. 42<sup>ter</sup> co. 1 4° o art. 42<sup>quater</sup> co. 1 4° legge del 15.12.1980. Diritto di soggiorno revocato al cittadino dell'Unione o ai suoi familiari (art. 42<sup>septies</sup> legge del 15.12.1980).</li> </ul>
<b>Croazia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: nessuna.</li> <li>- <i>A posteriori</i>: nessuna.</li> </ul>	<p>Nessuna.</p>	<p>Nessuna. Tuttavia, l'articolo 57 della legge 79/2007, modificato dall'articolo 16 della legge 36/2009, prevede di non rilasciare un permesso provvisorio di soggiorno per ricongiungimento familiare se le circostanze fanno pensare che un matrimonio simulato è stato contratto a tal fine (p. es. i coniugi non coabitano, non parlano una lingua comune o uno dei coniugi è stato pagato).</p>

**TABELLA N. 3: Sanzioni in caso di matrimonio simulato**

TABELLA 3	Sanzioni civili	Sanzioni penali	Sanzioni amministrative o sanzioni di altro tipo
<b>Spagna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: rifiuto di celebrazione da parte dell'ufficiale dello stato civile se appare manifestamente che si tratta di un matrimonio simulato (art. 45 CC e 238 RRC)</li> <li>- <i>A posteriori</i>: nullità del matrimonio per mancato consenso (art. 73 CC) e aggiornamento degli atti dello stato civile (art. 306 RRC).</li> </ul>	Nessuna (nessuna incriminazione).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nessuna. Ma comunicazione immediata della decisione giudiziaria di annullamento al Ministero dell'Interno (art. 25 e 26 legge del 1° luglio 1985).</li> <li>- La sentenza definitiva che stabilisce che l'interessato ha fatto ricorso a falsità, dissimulazione o frode nell'acquisto della cittadinanza spagnola comporta la nullità dell'acquisto. L'azione di nullità è promossa dal pubblico ministero d'ufficio o su denuncia, entro un termine di 15 anni (art. 25.2 CC, redazione della legge 36/2002 dell'8 ottobre 2002).</li> </ul>
<b>Francia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: in caso di seri dubbi da parte dell'ufficiale dello stato civile, il pubblico ministero può sospendere la celebrazione (art.175-2 CC) o opporsi al matrimonio (art. 176 CC)</li> <li>- <i>A posteriori</i>: nullità assoluta del matrimonio per mancato consenso reale e serio (art. 146 CC) e aggiornamento degli atti di stato civile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tentativo di matrimonio o conclusione di un matrimonio unicamente al fine di ottenere un titolo di soggiorno o la cittadinanza francese (art. L.623-1 CESEDA): <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiunque contragga matrimonio o faccia ottenere un titolo di soggiorno o acquistare la cittadinanza: 5 anni di prigione e una multa di 15 000 euro;</li> <li>- pene aggravate in caso di reato commesso in banda organizzata: 10 anni di prigione e multa di 750 000 euro.</li> </ul> </li> <li>- Pene complementari (art. L. 623-2 CESEDA): divieto di soggiorno per 5 anni al massimo; divieto di entrata in territorio francese, a determinate condizioni, per 10 anni al massimo o a titolo definitivo; in caso di reato commesso da un terzo nell'ambito della sua attività professionale o sociale, divieto di esercitare l'attività per 5 anni al massimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prima dell'annullamento giudiziario del matrimonio, possibilità per l'amministrazione di negare il rilascio della carta di residente (cfr. parere del Consiglio di Stato del 9 ottobre 1992). La revoca del titolo è possibile in caso di frode o di messa in pericolo dell'ordine pubblico; cfr. CE 13 giugno 2003 n. 250503 (carta di soggiorno temporaneo) e CE 8 novembre 2006 n. 291624 (carta di residente).</li> <li>- Conseguenze sulla cittadinanza francese acquisita per matrimonio: In applicazione dell'articolo 26-4 capoverso 2 del Codice civile, la registrazione di una dichiarazione di cittadinanza può essere contestata dal pubblico ministero entro 2 anni dalla data in cui è stata effettuata se le condizioni legali non sono soddisfatte. In caso di menzogna o di frode, la registrazione della dichiarazione può essere contestata entro 2 anni dalla scoperta. La frode è presunta in caso di cessazione della comunione domestica tra i coniugi nei 12 mesi seguenti la registrazione di una dichiarazione di cittadinanza sottoscritta a titolo di matrimonio con un coniuge francese.</li> </ul>

**TABELLA N. 3: Sanzioni in caso di matrimonio simulato**

TABELLA 3	Sanzioni civili	Sanzioni penali	Sanzioni amministrative o sanzioni di altro tipo
<b>Grecia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: nessuna.</li> <li>- <i>A posteriori</i>: nessun annullamento del matrimonio (art. 1372 CC).</li> </ul>	Nessuna (nessuna incriminazione).	<p>Permesso di soggiorno rifiutato, non rinnovato o revocato se il matrimonio è stato contratto soltanto al fine di ottenerlo (art. 58 co. 1 lett. b e 61 co. 5 lett. b legge 3386/2005).</p> <p>Nessuna revoca della naturalizzazione in caso di matrimonio simulato.</p>
<b>Ungheria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: nessuna.</li> <li>- <i>A posteriori</i>: nessuna.</li> </ul>	Nessuna incriminazione specifica ma possibilità di 3 anni di detenzione per falso in documenti autentici (art. 274 cpv. 1 Codice penale).	<p>Revoca o mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di domicilio in caso di cessazione della comunione domestica nei 6 mesi seguenti il suo rilascio e se è accertato che il matrimonio era stato contratto unicamente al fine di ottenerlo (art. 14 cpv. 2 legge 1/2007 e art. 18 cpv. 1 legge 2/2007).</p> <p>Possibilità di revocare la naturalizzazione in caso di violazione delle normative e di comunicazione di dati falsi (L. 55/1993 sulla cittadinanza ungherese). Tale sanzione non è più applicabile dopo 10 anni.</p>

**TABELLA N. 3: Sanzioni in caso di matrimonio simulato**

<p><b>Italia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: l'ufficiale dello stato civile può procedere alla pubblicazione e alla celebrazione del matrimonio di uno straniero soltanto se l'interessato presenta un certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall'autorità competente del suo Paese d'origine e un documento che attesta la regolarità del suo soggiorno in Italia (art. 116 CC, modificato). Sebbene un soggiorno inferiore a 3 mesi non richieda obbligatoriamente un titolo di soggiorno, lo straniero che si vuole sposare durante questo periodo deve farne richiesta.</li> <li>Inoltre, se durante la procedura matrimoniale il sindaco viene a conoscenza di una condizione irregolare comprovata, è tenuto a segnalare alle autorità competenti, giudiziarie o di pubblica sicurezza (art. 54 cpv. 10<sup>bis</sup> L. n.267 del 18 agosto 2008). Lo stesso vale per ogni pubblico ufficiale (compreso quello dello stato civile) che deve denunciare al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria ogni soggiorno illegale di cui viene a conoscenza (art. 10<sup>bis</sup> D.lgs. n. 286 del 25.7.1998 e art. 331 Codice di procedura penale).</li> <li>- <i>A posteriori</i>: nullità del matrimonio simulato, in base alle regole di diritto comune (art. 123 CC). Iscrizione della decisione nel registro dei matrimoni e menzione a margine dell'atto di nascita dei coniugi (art. 63 co. 2 e 49 DPR n. 396/2000).</li> </ul>	<p>Nessuna incriminazione specifica ma sono applicabili fattispecie più generali, a cui i coniugi si espongono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogni straniero entrato o che si trattiene illegalmente nel territorio è punito con una multa da 5000 a 10 000 euro (art. 10<sup>bis</sup> T.U.);</li> <li>- chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compie altri atti diretti a procurarne l'ingresso illegale è punito con una pena detentiva da 1 a 5 anni e una multa fino a 15 000 euro (art. 12 co. 1 T.U.). Se l'interessato ne trae profitto, anche indiretto, le pene comminate vanno da 4 a 15 anni di reclusione e una multa di 15 000 euro (art. 12 co. 3 T.U.). Determinate circostanze aggravanti (se l'ingresso e il soggiorno illegali sono procurati a cinque o più persone, se il fatto è commesso da tre o più persone, in concorso tra loro o utilizzando documenti contraffatti o alterati, o per sfruttare minori e stranieri, ecc.) possono comportare pene superiori (art. 12 co. 3<sup>bis</sup> e 3<sup>ter</sup> T.U.).</li> </ul>	<p>Ogni straniero denunciato per entrata e soggiorno illegali è passibile di espulsione immediata.</p> <p>La domanda di ricongiungimento familiare è respinta se è dimostrato che il matrimonio è stato contratto unicamente per procurare all'interessato l'entrata e il soggiorno nel territorio (art. 29 co. 9 T.U.).</p> <p>Revoca immediata del permesso di soggiorno ottenuto per ricongiungimento familiare in assenza di effettiva coabitazione dei coniugi salvo che dal matrimonio siano nati figli (art. 30 co. 1<sup>bis</sup> T.U.).</p> <p>In caso di annullamento del matrimonio: revoca del permesso di soggiorno ed eventualmente espulsione dell'interessato.</p> <p>Se del caso, revoca della naturalizzazione.</p>
----------------------	--	--	--

**TABELLA N. 3: Sanzioni in caso di matrimonio simulato**

TABELLA 3	Sanzioni civili	Sanzioni penali	Sanzioni amministrative o sanzioni di altro tipo
<b>Lussemburgo</b>	<p>Attualmente non è prevista alcuna sanzione civile specifica per il matrimonio di convenienza, ma un progetto di legge (documento parlamentare n. 5908) ne prevede l'introduzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: nessuna.</li> </ul> <p>Il progetto di legge prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'audizione dei futuri coniugi da parte dell'ufficiale dello stato civile;</li> <li>2) la sospensione della celebrazione del matrimonio, da parte del procuratore di Stato;</li> <li>3) l'opposizione al matrimonio, da parte del procuratore di Stato.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>A posteriori</i>: nessuna.</li> </ul> <p>Il progetto di legge intende conferire al procuratore di Stato la facoltà di chiedere dinanzi al giudice civile l'annullamento di un matrimonio di convenienza.</p>	<p>Attualmente non è prevista alcuna sanzione penale specifica per il matrimonio di convenienza. Tuttavia, le disposizioni penali relative al falso in documento e all'utilizzazione di falsi (art. 193 -209-1 del Codice penale) sono applicabili all'occorrenza.</p> <p>Un progetto di legge (documento parlamentare n. 5908) prevede pene detentive e/o multe per la persona che ha contratto matrimonio unicamente per ottenere o far ottenere un titolo di soggiorno. Pene più severe sono proposte se il matrimonio di convenienza è stato contratto dietro pagamento di una somma di denaro o in seguito a violenze o minacce. È proposto di sanzionare non soltanto il reato commesso, bensì anche il tentativo di reato.</p>	<p>Se il matrimonio è stato contratto unicamente per permettere al coniuge di entrare o soggiornare nel territorio lussemburghese, l'articolo 75 della legge del 29 agosto 2008 sulla libera circolazione delle persone e l'immigrazione conferisce al ministro competente in materia di immigrazione la facoltà di negare al coniuge l'entrata e il soggiorno in territorio lussemburghese. Questa autorità può inoltre revocare il titolo di soggiorno al coniuge o rifiutarne il rinnovo.</p> <p>In caso di matrimonio di convenienza, la legge del 23 ottobre 2008 sulla cittadinanza lussemburghese non prevede né il rifiuto di naturalizzazione né la revoca della cittadinanza lussemburghese.</p>
<b>Paesi Bassi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: opposizione al matrimonio da parte del pubblico ministero (art. 53 Libro I CC); rifiuto di celebrare il matrimonio in caso di messa in pericolo dell'ordine pubblico (art. 18b e 27 Libro I CC). Tali sanzioni si applicano anche all'unione registrata.</li> <li>- <i>A posteriori</i>: nullità pronunciata dal tribunale di primo grado adito su richiesta del pubblico ministero (art. 71 Libro I CC). È previsto di estendere tale sanzione all'unione registrata.</li> <li>- Radiazione dell'atto.</li> </ul>	<p>Nessuna sanzione specifica per i matrimoni simulati ma possibilità di applicare disposizioni generali del Codice penale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- falsificazione o utilizzo di falsi o contraffazione di un documento destinato a fungere da prova (art. 225): pena detentiva di 6 anni al massimo o multa di 45 000 euro al massimo. Pena aumentata a 7 anni di reclusione se il reato riguarda atti autentici come gli atti dello stato civile. Tali pene sono applicabili agli autori dei reati nonché a coloro che utilizzano, rilasciano o detengono un atto falso o falsificato;</li> <li>- falsa dichiarazione in un atto autentico e utilizzo di un tale atto: pena detentiva di 6 anni al massimo o multa di 45 000 euro al massimo (art. 227);</li> <li>- dichiarazione di dati falsi forniti per ottenere vantaggi per sé stessi o per qualcun altro (art. 227a) o omissione di fornire, entro i termini previsti, i dati richiesti dalla legge, al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé stessi o un qualcun altro (art. 227b): pena detentiva di 4 anni al massimo o multa di 45 000 euro al massimo.</li> </ul>	<p>Possibilità di revocare il titolo di soggiorno (legge sugli stranieri, 2000, art. 14 cpv. 1 lett. d, 20 cpv. 1 lett. b, 28 cpv. 1 lett. c e 33 lett. b).</p> <p>Possibilità di revocare la naturalizzazione nel caso in cui la cittadinanza sia stata acquisita o conferita in base a una falsa dichiarazione, a una dissimulazione o alla omessa comunicazione di un fatto importante per l'acquisto o l'attribuzione (art. 14 cpv. 1 della legge sulla qualità di Olandese).</p>

**TABELLA N. 3: Sanzioni in caso di matrimonio simulato**

TABELLA 3	Sanzioni civili	Sanzioni penali	Sanzioni amministrative o sanzioni di altro tipo
<b>Polonia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: nessuna.</li> <li>- <i>A posteriori</i>: nessuna.</li> </ul>	Nessuna sanzione specifica per matrimonio simulato, ma un cittadino polacco rischia una pena detentiva da 3 mesi a 5 anni se facilita illegalmente il soggiorno di uno straniero, salvo esenzione giudiziale dalla pena se l'interessato non ne ha tratto alcun profitto materiale (art. 264a del Codice penale).	<p>Rigetto della domanda di soggiorno in caso di matrimonio contratto in frode alla legge.</p> <p>Revoca dell'autorizzazione di soggiorno in caso di matrimonio irregolare constatato <i>a posteriori</i> (art. 55 cpv. 1 legge sugli stranieri).</p>
<b>Portogallo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: nessuna.</li> <li>- <i>A posteriori</i>: nullità del matrimonio (art. 1635 lett. d CC) pronunciata dall'autorità giudiziaria adita su richiesta di un coniuge o di qualsiasi interessato (art. 1640 CC).</li> </ul>	Nessuna incriminazione.	<p>Revoca del titolo di soggiorno indebitamente rilasciato in caso di frode risultante da un matrimonio simulato (art. 8 legge n. 23/2007).</p> <p>Dopo l'annullamento di un matrimonio simulato, revoca della cittadinanza portoghese ottenuta in modo fraudolento, tranne se il coniuge che ha acquisito la cittadinanza portoghese era in buona fede (art. 3 L. n. 37/2007).</p>
<b>Regno Unito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: nessuna.</li> <li>- <i>A posteriori</i>: nessuna.</li> </ul>	<p>Nessuna sanzione specifica per i matrimoni simulati, ma possibilità di applicare le fattispecie generali seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inghilterra e Galles: false dichiarazioni: 7 anni reclusione al massimo o detenzione di 2 anni al massimo o multa o multa e una delle due altre pene (Perjury Act 1911).</li> <li>- Scozia: false dichiarazioni, falsificazione o produzione di estratti, certificati, dichiarazioni o atti dello stato civile contraffatti: 2 anni di detenzione al massimo o multa illimitata (importo fissato dal giudice) o le 2 pene insieme (art. 53 della legge del 1965 sulla registrazione delle nascite, dei decessi e dei matrimoni in Scozia e Sezione 24 della legge del 1977 sui matrimoni).</li> <li>- Irlanda del Nord: False dichiarazioni: 2 anni di detenzione al massimo o multa illimitata (importo fissato dal giudice) o le 2 pene insieme (art. 45 della legge del 1976 sulla registrazione delle nascite e dei decessi, art. 38 della legge del 2003 sul matrimonio e art. 8 e 9 della legge del 1979 sulla falsa testimonianza).</li> </ul>	<p>Nessuna.</p> <p>Se necessario, revoca della cittadinanza, dato che la legge del 1981 sulla cittadinanza permette di sanzionare i casi in cui la cittadinanza è stata acquisita in seguito a un matrimonio comprovatamente di convenienza.</p>

**TABELLA N. 3: Sanzioni in caso di matrimonio simulato**

TABELLA 3	Sanzioni civili	Sanzioni penali	Sanzioni amministrative o sanzioni di altro tipo
<b>Svizzera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: rifiuto di celebrazione da parte dell'ufficiale dello stato civile se manifestamente uno dei fidanzati non vuole creare l'unione coniugale, bensì eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno degli stranieri (art. 97a CC). Tale sanzione si applica anche alle unioni domestiche di convenienza (art. 6 cpv. 2 LUD).</li> <li>- <i>A posteriori</i>: causa di nullità in caso di matrimonio simulato contratto unicamente per eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno degli stranieri (art. 105 n. 4 CC, modificato dalla LStr del 16.12.2005). Tale sanzione è parimenti applicabile alle unioni domestiche di convenienza (art. 9 cpv. 1 lett. c LUD).</li> <li>- Aggiornamento del registro elettronico dello stato civile in base alla decisione giudiziaria trasmessa d'ufficio.</li> </ul>	<p>È punito con una pena detentiva di 3 anni al massimo o una pena pecuniaria (art. 118 LStr) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato;</li> <li>- chiunque, nell'intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un tale matrimonio.</li> </ul>	<p>Revoca del permesso di dimora (art. 62 LStr) o di domicilio (art. 63 LStr) in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- false dichiarazioni o dissimulazione di fatti essenziali per il suo ottenimento; o</li> <li>- violazione grave o ripetuta della sicurezza e dell'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o</li> <li>- mancato rispetto delle condizioni previste nella decisione; o</li> <li>- situazione di dipendenza da aiuti provenienti dall'estero o da una persona a suo carico; o</li> <li>- determinate sanzioni penali in virtù degli articoli 42 o 110 del Codice penale.</li> </ul> <p>Estinzione o revoca del diritto al ricongiungimento familiare invocato abusivamente, in particolare per eludere le regole sull'ammissione e il soggiorno (art. 51 LStr).</p> <p>Revoca della cittadinanza svizzera ottenuta in modo fraudolento (art. 41 LStr).</p>
<b>Turchia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Preventive</i>: nessuna.</li> <li>- <i>A posteriori</i>: nessuna sanzione specifica; ma la nullità del matrimonio può essere pronunciata, in virtù del diritto comune, su richiesta del coniuge turco ingannato quanto all'intenzione matrimoniale del suo coniuge se l'unione è stata contratta da quest'ultimo unicamente per acquisire in maniera agevolata la cittadinanza turca (art. 149 CC).</li> <li>- Aggiornamento del registro delle famiglie se il matrimonio è stato annullato.</li> </ul>	<p>Nessuna: nessuna incriminazione specifica, ma le sanzioni previste all'articolo 230 del Codice penale turco sono applicabili se il pubblico ministero è adito per un matrimonio contratto alle condizioni rientranti nell'articolo 56 del regolamento matrimoniale (persona che contrae matrimonio con una persona già coniugata, persona che contrae matrimonio dissimulando la sua vera identità, persona che contrae o celebra un matrimonio religioso senza matrimonio civile). L'azione penale può essere promossa da un interessato, dalla Direzione generale del servizio dello stato civile e della cittadinanza del Ministero dell'Interno (<i>Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü</i>) o da un ufficio dello stato civile. Se del caso, il tribunale annulla il matrimonio e decide la sanzione penale da infliggere.</p>	<p>Di principio nessuna sanzione specifica, ma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- possibilità di annullare il permesso di soggiorno dello straniero coniugato con un Turco in caso di comportamenti contrari alle normative in materia di soggiorno in Turchia;</li> <li>- possibilità di annullare la decisione di acquisto della cittadinanza turca acquisita mediante dichiarazione menzognera o dissimulazione di elementi importanti (art. 31 L. 5901 del 29.5.2009). Inoltre, in caso di annullamento del matrimonio, lo straniero che ha acquisito la nazionalità turca in tale modo la conserva soltanto se in buona fede (art. 16 3 L. summenzionata).</li> </ul>

## Sommario

	pagina
<b>Indice</b>	2
<b>Prefazione</b>	3
<b>Introduzione</b>	5
<b>I - Benefici derivanti dal matrimonio e frodi correlate</b>	6
A - Diritto di ingresso e soggiorno nel territorio di uno Stato membro o acquisto della cittadinanza	6
1°) Entrata e soggiorno	6
2°) Acquisto della cittadinanza	12
B - Altri diritti o benefici	16
<b>II - Misure di controllo preventive</b>	17
<b>III - Sanzioni <i>a posteriori</i></b>	24
A - Sanzioni civili	24
B - Sanzioni penali	26
C - Sanzioni amministrative o sanzioni di altro tipo	28
<b>Conclusione</b>	31
<b>Allegati</b>	
Tabella 1 : Effetti in materia di soggiorno attribuiti dai Paesi al matrimonio tra uno dei loro cittadini e uno straniero comunitario o extracomunitario (Spazio economico europeo) o tra due stranieri.	33
Tabella 2 : Effetti del matrimonio sulla cittadinanza.	40
Tabella 3 : Sanzioni in caso di matrimoni simulati: sanzioni civili, penali, amministrative o di altro tipo.	43